

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

160° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	11
5 ^a - Bilancio.....	»	16
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
7 ^a - Istruzione.....	»	26
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	36
10 ^a - Industria.....	»	42
11 ^a - Lavoro.....	»	85
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	88

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti.....	<i>Pag.</i>	101
Anagrafe tributaria	»	102

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	104
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	108
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	»	114

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	115
---------------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

COSTITUZIONE DI UNA SOTTOCOMMISSIONE PER I PROBLEMI DELLA SICUREZZA

Il presidente PASTORE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è testé riunito ha convenuto di procedere alla costituzione di una Sottocommissione per i problemi della sicurezza al fine di disporre di uno strumento flessibile che consenta, con adeguata continuità, di acquisire degli elementi di informazione sulle questioni attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico – ivi compresa la cooperazione europea in tale campo, tenendo conto che, nel quadro del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, la Commissione potrebbe essere chiamata, congiuntamente con la Commissione omologa della Camera, ad organizzare una Conferenza delle Commissioni affari interni dei Parlamenti dell'Unione europea – attraverso iniziative quali audizioni informali e sopralluoghi. Si tratta di problematiche di vivo interesse per i cittadini, che sono state fra l'altro oggetto di segnalazioni da parte degli organismi di rappresentanza delle forze dell'ordine, che hanno ritenuto di evidenziare l'esigenza di porre una particolare attenzione per tale materia.

Rilevando che, sotto il profilo procedurale si riscontrano precedenti di iniziative analoghe, volte a istituire Commissioni *ad hoc*, da ultimo, nella scorsa legislatura, nell'ambito dell'attività della Commissione giustizia, precisa che la Sottocommissione sarà costituita da un rappresentante per ciascun Gruppo politico presente nella 1^a Commissione, oltre ai quali il Presidente designerà un coordinatore. Eventuali sostituzioni saranno am-

messe esclusivamente fra i componenti della Commissione. Sul programma dei sopralluoghi sarà richiesta l'acquisizione della necessaria autorizzazione del Presidente del Senato.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE porge il benvenuto e gli auguri di buon lavoro al senatore Pirovano, designato quale componente della Commissione in sostituzione del senatore Monti, cui rivolge espressioni di apprezzamento per l'attività svolta.

Propone inoltre che, come convenuto nella citata riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il disegno di legge n. 1517, approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, recante disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali, non appena assegnato sia calendarizzato nel programma dei lavori della Commissione. Tenuto conto del contenuto di tale provvedimento, inoltre, il relativo esame potrà procedere disgiuntamente da quello del disegno di legge n. 1094, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Il senatore FALCIER, relatore sul disegno di legge n. 1094, aderisce alla proposta del Presidente, su cui conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana del 5 giugno scorso.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo alle ore 13 di martedì 2 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1520) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il senatore MALAN riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a consentire l'attuazione dell'iniziativa diplomatica assunta dall'Unione europea per sbloccare la drammatica situazione conseguita all'occupazione della Basilica della Natività in Betlemme da parte di un gruppo di militanti di organizzazioni palestinesi, per quanto concerne la definizione degli strumenti legislativi necessari per accogliere in Italia tre dei suddetti palestinesi. Oltre a misure di sicurezza, figurano nel provvedimento disposizioni che precisano che gli stranieri interessati potranno lasciare il territorio nazionale senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi e che l'eventuale allontanamento non concordato costituisce rinuncia all'ospitalità offerta dall'Italia.

Sottolineando l'eccezionalità delle circostanze che hanno richiesto l'adozione del provvedimento in titolo e rilevando come esso costituisca l'adempimento di impegni assunti a livello europeo ed internazionale, l'oratore evidenzia la sussistenza dei requisiti costituzionali richiesti dalla Costituzione e propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

– e voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 29 maggio e dell'11 giugno nonché delle sedute pomeridiane del 13 giugno e del 19 giugno), rinviato nella seduta pomeridiana del 19 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nelle precedenti sedute sono stati accantonati alcuni degli emendamenti già illustrati e sui quali il relatore e il Governo hanno espresso il rispettivo parere e pone in votazione l'emendamento 3.100, che risulta accolto.

Dopo aver rilevato che gli emendamenti 3.2, 3.4, 3.6, 3.4 (nuovo testo) e 3.6 (nuovo testo) risultano assorbiti o preclusi dall'emendamento 3.200 (nuovo testo), approvato nella seduta pomeridiana del 19 giugno, pone in votazione l'emendamento 3.3, previa espressione del parere contrario del relatore FALCIER e del GOVERNO, che viene respinto.

Il Presidente ricorda, quindi, che l'emendamento 3.5 (nuovo testo) risulta assorbito dall'emendamento 3.300 (nuovo testo), approvato nella seduta pomeridiana del 19 giugno.

Il sottosegretario BRANCHER invita il relatore a ritirare l'emendamento 3.400, precedentemente accantonato, in vista di una sua eventuale riformulazione per l'esame del disegno di legge in Assemblea, che consenta di svolgere un adeguato approfondimento dei profili connessi a situazioni di incompatibilità dei componenti della Giunta.

Il senatore DEL PENNINO evidenzia l'opportunità di coinvolgere nel procedimento di verifica di eventuali incompatibilità dei componenti della Giunta regionale degli organismi dei consigli regionali analoghi alle Giunte delle elezioni delle Camere.

Il presidente PASTORE rileva l'esigenza di tener conto, in sede di verifica delle incompatibilità, delle competenze che spettano ad organismi giurisdizionali e rileva che le opportune considerazioni del senatore Del Pennino sembrano tuttavia riferirsi ad ambiti che rientrano nella potestà regolamentare dei consigli regionali.

Il RELATORE ritira quindi l'emendamento 3.400 e ricorda che nella seduta pomeridiana dello scorso 19 giugno ha illustrato l'emendamento 4.100 (nuovo testo), che sostanzialmente recepisce il senso delle varie proposte emendative riferite all'articolo 4, compreso l'emendamento 4.9, salvo gli emendamenti 4.16a, su cui si rimette alla Commissione, e 4.8, che invita a ritirare.

Il presidente PASTORE riformula l'emendamento 4.16a come subemendamento 4.100 (nuovo testo)/1 all'emendamento 4.100 (nuovo testo), sottolineando che in tutti gli ordinamenti in cui è prevista l'elezione diretta dell'esecutivo si riscontra la presenza di norme che pongono un limite al numero dei mandati. La proposta, peraltro, è formulata in termini sufficientemente flessibili in quanto non indica il numero di mandati consecutivi ammissibili.

Il sottosegretario BRANCHER esprime apprezzamento per il contenuto della proposta emendativa presentata dal Presidente, ma ritiene che essa verta su una materia estranea all'oggetto del disegno di legge in esame in quanto appare più direttamente connessa alla forma di governo che non alla disciplina del sistema di elezione.

Il senatore MAFFIOLI esprime perplessità sull'opportunità di definire un limite al numero dei mandati.

Il senatore MAGNALBÒ apprezza la proposta emendativa del Presidente, rilevando l'opportunità di indicare dei limiti.

Il senatore PIROVANO conviene con il senatore Maffioli osservando che, con l'elezione diretta, l'apposizione di un limite al numero dei man-

dati – che eventualmente sarebbe maggiormente comprensibile nel caso di elezione indiretta degli esecutivi – viene a costituire un vincolo alla libertà di scelta degli elettori.

Il senatore BATTISTI aderisce alle considerazioni espresse dai senatori Maffioli e Pirovano.

Il senatore DEL PENNINO propone di riformulare il subemendamento 4.100 (nuovo testo)/1 prevedendo l'eventualità della limitazione del numero dei mandati, offrendo così una indicazione alle regioni di carattere non vincolante.

Il relatore FALCIER, a titolo personale, esprime apprezzamento per la proposta di indicare un limite al numero dei mandati, rilevando che, per quanto concerne ad esempio le elezioni comunali, si riscontra nella quasi totalità dei casi che il sindaco uscente riesce ad imporsi sui nuovi candidati. C'è da ritenere, al riguardo, che situazioni analoghe possano verificarsi in relazione ad altri livelli istituzionali. L'eventuale definizione di un limite al numero dei mandati, inoltre, non avrebbe ripercussioni immediate su alcuno dei presidenti di regione in carica in quanto tutte le elezioni dirette finora svoltesi si sono verificate per la prima volta.

Il presidente PASTORE riformula il subemendamento 4.100 (nuovo testo)/1 nei termini proposti dal senatore Del Pennino, inserendo la parola «eventuale» prima delle parole «limitazione del numero dei mandati», rilevando che in tal modo si viene ad esplicitare la facoltà delle regioni di contemplare un limite al numero dei mandati consecutivi dei rispettivi presidenti senza tuttavia costituire alcun obbligo al riguardo.

Il sottosegretario BRANCHER ribadisce il parere contrario sul subemendamento 4.100 (nuovo testo)/1 (nuovo testo), in quanto il Governo ritiene che esso attenga a profili riservati alla potestà statutaria regionale.

Posti ai voti sono quindi approvati il subemendamento 4.100 (nuovo testo)/1 (nuovo testo), nonché l'emendamento 4.100 (nuovo testo) e risultano pertanto assorbiti o preclusi i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sull'emendamento 5.0.1, che il sottosegretario BRANCHER invita a ritirare in quanto dalla disciplina vigente già risulta chiaro che le disposizioni del disegno di legge in titolo non si applicano alle regioni a statuto speciale.

L'emendamento 5.0.1 risulta quindi decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1094, con le modificazioni approvate.

(1286) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta pomeridiana del 19 giugno scorso.

Il presidente relatore PASTORE ricorda che nella precedente seduta il relatore e il rappresentante del Governo si sono già espressi in senso contrario in merito alle proposte emendative riferite al disegno di legge in titolo (pubblicate in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 19 giugno).

Previa verifica del numero legale, sono quindi posti in votazione gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.3, che risultano respinti.

Il senatore TURRONI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 rilevando come esso sia volto ad estendere la portata del secondo comma del capoverso, di cui preferirebbe la completa soppressione, in quanto il riferimento alla valorizzazione degli idiomi locali non appare adeguato ad accogliere la ricchezza di espressione in cui si articolano le varie identità culturali.

Il sottosegretario VENTUCCI ricorda che già nelle precedenti sedute ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del secondo comma della proposta di modifica dell'articolo 12 della Costituzione oggetto del disegno di legge in titolo. Rileva al riguardo che l'articolo 6 della Costituzione già contempla, in termini più generali, la tutela delle minoranze linguistiche, mentre il citato secondo comma del capoverso introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1246 è volto a valorizzare specificamente gli idiomi locali, recependo il frutto di un dibattito e di una ricerca terminologica molto complessa, che si sono svolti nell'altro ramo del Parlamento, anche in una logica di bilanciamento della portata giuridica del primo comma del capoverso. Il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica nella Costituzione risponde peraltro ad una tendenza in atto in tutti gli Stati dell'Unione europea, che si accompagna al processo di integrazione comunitaria.

L'emendamento 1.1, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo non modificato del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1094**Art. 4.****4.100 (nuovo testo)/1**

PASTORE

All'emendamento 4.100 (nuovo testo), inserire la seguente lettera:

«b-bis) previsione della limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;».

4.100 (nuovo testo)/1 (nuovo testo)

PASTORE

All'emendamento 4.100 (nuovo testo), inserire la seguente lettera:

«b-bis) previsione della eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;».

4.100 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. La Regione, nel caso in cui adotti l'ipotesi, prevista in via derogatoria dall'articolo 122 della Costituzione, di elezione del Presidente

della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, deve prevedere termini temporali tassativi per l'elezione del Presidente e per la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

4.16a

PASTORE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la lettera:

«b-bis) previsione della limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 21,55.**IN SEDE REFERENTE***(691) NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali****(804) PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 691, congiunzione con il disegno di legge n. 804 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 804, congiunzione con il disegno di legge n. 691 e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame, rinviato il 5 giugno scorso.

Il relatore CAVALLARO prosegue nello svolgimento della sua relazione. Rileva che entrambi i disegni di legge n. 804 e n. 691 disciplinano tanto l'opzione cosiddetta «ordinistica» quanto l'opzione «non ordinistica», delineando altresì le caratteristiche rispetto alle quali è possibile prefigurare la scelta fra l'uno o l'altro sistema. Venendo, quindi, a dar conto più dettagliatamente delle problematiche rispetto alle quali si organizza l'articolato dei disegni di legge in titolo, il relatore Cavallaro menziona in primo luogo gli aspetti concernenti la struttura, la natura e la finalità degli ordini professionali. Sotto tale profilo dispone sia il disegno di legge n. 691 con il suo articolo 2 che l'articolo 6 del disegno di legge n. 804; da notare che in entrambi gli articoli citati viene affrontato in maniera – a suo avviso – equilibrata l'aspetto relativo ai rapporti fra gli ordini ed i diversi livelli istituzionali per quanto riguarda i rapporti fra ordini ed enti locali, secondo una progressione verticale, ovvero in quanto collegati ad altri corpi o strutture, come le università, secondo un assetto di carattere orizzontale: su tale aspetto occorrerà trovare un punto di convergenza rispettoso delle reciproche autonomie. Circa le strutture di carattere non ordinistico, l'articolo 4 dell'Atto Senato n. 691 fa riferimento alle libere associazioni di professionisti che esercitano attività non riservate in

esclusiva dalla legge ed il disegno di legge n. 804 dedica un titolo *ad hoc*, il III, alle associazioni per attività professionali non regolamentate, riconducendone il riconoscimento – in particolare – ad un decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ed i consigli nazionali degli ordini professionali operanti nel medesimo campo di attività. Sulla questione dell'accesso agli ordini – prosegue il relatore Cavallaro – la scelta è tendenzialmente favorevole all'esame di Stato, peraltro notando – relativamente al disegno di legge n. 804 – che il suo articolo 4, unitamente al successivo articolo 5, costruisce il percorso di ingresso seguendo la falsariga dell'accesso alla professione forense. In argomento, il relatore ricorda tuttavia come la selettività degli esami di Stato non rappresenta un dato omogeneo per tutte le professioni per le quali esso è richiesto. Altro aspetto è quello del tirocinio, che è previsto e disciplinato in entrambi i provvedimenti. In argomento, anzi, il disegno di legge n. 1478 «Legge-quadro sulle professioni intellettuali», che sta per essere assegnato alla Commissione, prevede espressamente una retribuzione per il tirocinante: su tale aspetto il relatore ritiene preferibile non stabilire una previsione specifica, quanto piuttosto la retribuitività dei servizi prestati da quanti siano comunque analogamente impiegati negli studi professionali. L'attività svolta dagli ordini è, poi, disciplinata sia dall'articolo 6 del disegno di legge n. 804 – che fa, tra l'altro, riferimento alle funzioni di tenuta e di aggiornamento degli albi, di formazione e di aggiornamento professionale, di monitoraggio del mercato delle prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza delle medesime – nonché dall'articolo 2 del disegno di legge n. 691 che, analogamente, menziona oltre alla tenuta ed all'aggiornamento periodico degli albi, ed alla verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione della certificazione della qualificazione professionale, la deontologia e il procedimento disciplinare. Questione di non poco momento, risolta in positivo da entrambi i disegni di legge, è, poi, quella attinente la liceità dell'attività di promozione dell'attività svolta e tale aspetto è affrontato dal disegno di legge n. 804 all'articolo 14 e dall'articolo 7 del disegno di legge n. 691: ricorda, al riguardo, che per gli avvocati l'ultimo codice deontologico stabilisce la liceità dell'informazione sull'attività professionale. Gli aspetti tariffari sono affrontati, con scelte diverse, dall'articolo 6 del disegno di legge n. 691 il quale prevede che vengano stabilite, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta di Commissioni appositamente istituite con la partecipazione dei rappresentanti degli ordini professionali, tariffe inderogabili nei valori minimi ed in quelli massimi. Mentre l'articolo 12 del disegno di legge n. 804 demanda al Ministro vigilante con sindacato esteso anche al merito, l'approvazione delle tariffe stabilite dai rispettivi ordini con riferimento alla complessità ed alla qualità della singola prestazione: normalmente tali tariffe non sono vincolanti, ma possono essere fissate in casi predeterminati tariffe massime inderogabili ovvero anche tariffe minime inderogabili nei casi e secondo procedure conformi alla normativa comunitaria. Il relatore Cavallaro giudica quindi positivamente la scelta – condivisa dai disegni di legge – di prevedere un'assicurazione ob-

bligatoria per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dall'articolo 8 del disegno di legge n. 691 e dall'articolo 7 del disegno di legge n. 804. Sul tema delle società tra professionisti, materia con caratteristiche di immediata attualità, dettano entrambi i disegni di legge. Viene affrontato – tra l'altro – il profilo del socio di solo capitale, che l'articolo 23 del disegno di legge n. 804 stabilisce non può partecipare per una quota superiore al 25 per cento ed altresì gli aspetti relativi ai rapporti tra la società di professionisti ed il committente: in argomento il relatore sottolinea l'esigenza di mantenere fermo il principio che l'incarico non è conferito alla società ma al singolo professionista e che questi è responsabile nei confronti del committente, a prescindere dai rapporti interni fra il professionista stesso e la società di cui fa parte. Al riguardo comunque il relatore sottolinea che l'articolo 11 del disegno di legge n. 691 pone alcune limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in forma societaria. Altro punto nodale è la scelta del normotipo a cui uniformare la società di professionisti. Mentre nel disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Nania si fa riferimento – articolo 13 – al sistema dettato dal codice per le società a responsabilità limitata, nel disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Pastore si sceglie un percorso più articolato, disciplinato da tutto il capo II. Occorre – prosegue il relatore Cavallaro – scegliere un modello base, quale in effetti potrebbe essere quello delle società a responsabilità limitata, stabilendo alcuni punti fermi tra i quali potrebbero essere quelli relativi alla disciplina dell'esclusione del socio, lasciando ampi margini di autonomia sui punti non espressamente disciplinati.

Formazione ed aggiornamento sono altri importanti aspetti che interessano la regolamentazione delle professioni: la direzione verso cui si muovono entrambi i provvedimenti privilegia la formazione svolta attraverso gli ordini, quindi con organi propri. Ancora, sono disciplinati gli aspetti relativi all'articolazione degli ordini sul territorio; nel disegno di legge di iniziativa del senatore Pastore la distribuzione sul territorio si muove in una logica parallela a quella dell'ordinamento forense. Appare comunque al relatore importante prevedere un livello di articolazione in ambito regionale che possa dialogare con le omologhe realtà territoriali. Circa i controlli in particolare, il disegno di legge n. 691 si affida al Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 23.

Per le professioni non regolamentate si rompe l'omogeneità dell'organo di controllo, attribuendo tale potere o al CNEL o al Ministero dell'industria o alla Presidenza del Consiglio, secondo le diverse soluzioni adottate. Tale aspetto andrebbe – a giudizio del relatore – superato mantenendo il controllo allo stesso organo che presiede al settore delle professioni regolamentate, quale potrebbe essere il Ministro della giustizia.

Nelle norme transitorie recate dal disegno di legge n. 691, gli articoli da 25 a 27 si occupano del riordino delle professioni regolamentate, mentre gli articoli 37 e 38 del disegno di legge n. 804 affrontano tale aspetto affidando i relativi interventi ad una serie di regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, nonché ad

una delega legislativa di cui, peraltro, andrebbero meglio precisati i principi e criteri direttivi.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione conviene, quindi, di congiungere i disegni di legge n. 804 e n. 691 e di prendere come testo base per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge n. 691. Conviene altresì di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto e di programmare a breve scadenza l'audizione dell'avvocato Buccico, per il Comitato Unitario Professioni (CUP) in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Resta inteso, quindi, che il Comitato ristretto procederà – se vorrà – ad eventuali ulteriori audizioni di carattere settoriale. Il Presidente invita, conseguentemente, i Gruppi presenti in Commissione a designare i rispettivi rappresentanti nel Comitato ristretto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GUBETTI, riservandosi di intervenire in materia più estesa dopo che il Comitato ristretto avrà terminato i propri lavori, sollecita l'attenzione della Commissione sulla questione dell'opportunità di fissazione delle tariffe massime, nonché sull'esigenza di affrontare in maniera equilibrata ed incisiva la questione della responsabilità disciplinare. Invita, inoltre, ad approfondire la questione dell'assicurazione obbligatoria, estendendone la portata.

Il senatore ZANCAN rileva che la questione del socio finanziatore non può essere affrontata in maniera univoca, perché la relativa disciplina andrebbe diversificata in relazione alle diverse tipologie di società professionali.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

(1231) DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FEDERICI, dichiarando che il disegno di legge in titolo si appalesa necessario per affrontare gli innumerevoli disagi connessi agli spostamenti dei soggetti, magistrati, controparti, testimoni, avvocati e quant'altri che debbono recarsi da Cagliari a Palermo per sostenere l'attività giudiziaria connessa ai procedimenti in cui si determina uno spostamento di competenza da tale città alla città di Palermo. L'ipotesi si verifica nei casi previsti all'articolo 11 del codice di procedura penale e, per conseguenza per quelli di cui all'articolo 30-bis del codice di procedura civile, nonché dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, ai sensi della Ta-

bella A, allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale come introdotta dagli articoli 6 e 7 della legge n. 420 del 1998. Raccomanda l'approvazione del provvedimento, che intende spostare da Palermo a Roma la sede di Corte d'appello assegnata alla Corte d'appello di Cagliari nelle ipotesi sopra indicate. Sottolinea, infine, che alla questione potrebbe – perlomeno in parte – essere posto rimedio se venisse approvato il disegno di legge da lui presentato, n. 1051, per l'istituzione della Corte d'appello di Sassari.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

139^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1206-A) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sull'emendamento 9.509 (Testo 2). Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO, in sostituzione del senatore Tarolli, fa presente che si tratta di un ulteriore emendamento, trasmesso dall'Assemblea, al testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge recante norme in materia di risoluzioni dei conflitti di interessi. Per quanto di competenza, segnala che tale emendamento 9.509 (Testo 2), rispetto alla precedente versione sulla quale la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precisa meglio e circoscrive a 10 unità il previsto meccanismo di compensazione finanziaria, nel presupposto che venga confermato – come indicato in una apposita nota allegata al testo – un rapporto di parità, in termini di costo unitario medio, tra personale di ruolo e quello a contratto, posto che il costo unitario medio del personale di ruolo (65.094 euro) trova conferma nell'apposita relazione tecnica predisposta per un precedente emendamento 8.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso favorevole del Governo sull'emendamento in esame e, a tal proposito, consegna un'apposita relazione tecnica.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1246-A) *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI ricorda che si tratta del testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 2002, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala, analogamente al parere reso sul testo iniziale, che l'articolo 7, recante disposizioni concernenti la materia degli appalti, è stato oggetto di numerose modifiche. Data l'entità delle risorse che ricadono nell'ambito applicativo di tali modifiche normative e tenuto conto dei rilevanti effetti finanziari che anche le procedure possono determinare, sarebbe opportuno disporre di indicazioni in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dal complesso delle disposizioni ivi contenute. In particolare, segnala le disposizioni del comma 1, lettera *t*) del medesimo articolo 7, volte, da un lato a prevedere la costituzione di un'apposita Commissione per la formulazione di proposte motivate di accordo bonario (formata da tre componenti ai quali, per espressa previsione, spetta una remunerazione per l'attività svolta), dall'altro l'applicazione delle suddette norme ai procedimenti in corso (capoverso 1-*quater*). Occorre, inoltre, acquisire indicazioni in merito agli effetti finanziari della modifica, introdotta al comma 3 dell'articolo 7, della percentuale della quota parte subappaltabile prevista dalla legge n. 55 del 1990. In merito all'articolo 14, occorre valutare l'opportunità di reintrodurre la clausola volta ad escludere l'applicazione delle norme ivi contenute ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta. Osserva, inoltre, che l'articolo 37 prevede lo stanziamento di risorse per la costituzione del «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia». I commi 5 e 7 prevedono l'erogazione di distinti contributi, per analoghe finalità, alla cui copertura si provvede utilizzando, rispettivamente, «almeno il 30 per cento» e «il 25 per cento», delle risorse del Fondo stesso. Occorre valutare se il combinato disposto dei due commi sia tale da garantire l'effettiva copertura finanziaria dei contributi da erogare, nonché acquisire conferma della natura in conto capitale dei suddetti contributi. In merito all'articolo 42, occorre infine valutare la congruità del tetto di spesa, previsto al comma 3, rispetto alle esenzioni d'imposta ivi previste, valutando l'opportunità di acquisire, comunque, conferma della quantificazione dell'onere.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che, con riferimento alla lettera *t*), comma 1, dell'articolo 7, i criteri di remunerazione dei componenti la Commissione saranno determinati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 del 1994 e rileva che la disposizione in esame comporta nuovi e maggiori oneri sprovvisi

di copertura finanziaria. Al riguardo, andrebbe esplicitato nel capoverso 1-*bis* che i relativi oneri sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi e al capoverso 1-*quater* andrebbe eliminata l'applicazione della disposizione dei capoversi da 1 a 1-*ter* anche ai procedimenti in corso per le singole parti non ancora definite. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 7, ritiene che il previsto innalzamento dal 30 al 40 per cento del valore dei lavori subappaltabili non determini effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In relazione al comma 3 dell'articolo 14, concorda con le osservazioni del relatore. Per quanto riguarda l'articolo 37, il Sottosegretario sottolinea che dovrebbe essere specificato, nei commi 5 e 7, che i contributi in questione sono destinati agli investimenti, a conferma quindi della loro natura in conto capitale. Rileva inoltre che il contributo di cui al comma 7 risulta, nella parte relativa al trasporto combinato, una duplicazione di quello previsto al comma 5: ritiene quindi necessario, per evitare le conseguenti duplicazioni di spesa, eliminare tale previsione dal comma 7. Ritiene altresì opportuno, per gli stessi motivi, che sia chiarita la differenza tra trasporto combinato e trasporto accompagnato, con conseguente determinazione delle percentuali di finalizzazione delle risorse di cui al fondo istituito al comma 6. Per quanto riguarda l'articolo 42, ritiene necessaria la conferma da parte del competente dipartimento delle politiche fiscali della quantificazione degli oneri correlati alle esenzioni di imposta previste dal comma 3, in modo da accertare la congruità del previsto tetto di spesa. Per quanto concerne, infine, i commi 1 e 2 dell'articolo 33, il Sottosegretario esprime l'avviso contrario del Governo relativamente alla parte che prevede la copertura finanziaria di 34 milioni di euro, con riferimento alle navi di proprietà di imprese che hanno in vigore convenzioni con lo Stato, in quanto il dispositivo non è in linea con l'articolo 11-*ter* della legge di contabilità.

Il senatore CADDEO rileva che il rappresentante del Governo non ha risposto alle osservazioni di carattere generale formulate dal relatore in merito all'articolo 7.

Su proposta del relatore GRILLOTTI, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame, al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento alle problematiche concernenti gli articoli 7 e 33.

IN SEDE REFERENTE

(1492) AZZOLLINI ed altri. – *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno scorso.

Il senatore RIPAMONTI segnala che i Gruppi parlamentari di opposizione sono orientati a presentare un disegno di legge alternativo a quello della maggioranza e chiede di conoscere come si intendono proseguire i lavori, tenendo anche conto che alla Camera dei deputati è stata approvata una risoluzione per alcuni aspetti diversa da quella approvata al Senato e che il disegno di legge in discussione riprende solo in parte il contenuto delle medesime risoluzioni.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la differenza tra le risoluzioni approvate dalle Commissioni bilancio del Senato e della Camera è di tipo nominalistico e riguarda, essenzialmente, la ridenominazione della «legge finanziaria» in «legge di stabilità».

Il senatore MORANDO riconosce che, rispetto agli impegni temporali assunti dai Gruppi dell'opposizione, come già rilevato dal senatore Ripamonti, si rende necessario un breve rinvio per consentire la presentazione di un unico disegno di legge alternativo a quello presentato dalla maggioranza, in luogo di proposte emendative. Tuttavia, ritiene di poter assicurare la presentazione del disegno di legge in questione per la mattinata di domani. In linea di massima l'intenzione è quella di arricchire i criteri di delega e di riproporre alcuni punti della proposta di risoluzione di minoranza non recepiti nella risoluzione approvata dalla Commissione e di riprendere temi considerati dalla risoluzione approvata dalla Commissione, ma non contenuti nel disegno di legge in esame.

Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto del percorso procedurale scelto dall'opposizione, rappresenta ai senatori Morando e Ripamonti l'opportunità di presentare, nel più breve tempo possibile, il disegno di legge preannunciato, in modo da consentire una rapida valutazione della possibilità di unificare, per quanto possibile, il contenuto dei provvedimenti in questione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani mattina alle ore 9, avrà invece inizio alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

88^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1506) DEL TURCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1508) RIPAMONTI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 12, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Interviene in discussione generale la senatrice DE PETRIS, la quale ricorda che le questioni affrontate dal disegno di legge 1508 sono state ampiamente sottolineate dalla propria parte politica nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1425, di conversione della decreto legge n. 63 del 2002. La presentazione di una specifica iniziativa legislativa è apparsa necessaria in seguito alla lettera inviata dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio, contestualmente alla promulgazione della legge di conversione del decreto legge, in cui si fa esplicito riferimento alla necessità di chiarire, attraverso un «intervento correttivo in via normativa», la portata delle disposizioni recate dall'articolo 7 e 8 della legge n. 112 del 2002. Tali disposizioni non contengono sufficienti garanzie relativa-

mente alla inalienabilità dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato che possono essere trasferiti alle società Infrastrutture S.p.A. e Patrimonio dello Stato S.p.A.

Il disegno di legge presentato dal Gruppo dei Verdi, facendo propri i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, esclude esplicitamente che i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato possano essere trasferiti alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. Tale esplicitazione si rende necessaria poiché il rinvio alle procedure stabilite dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, secondo le quali la cessione di beni immobili demaniali alla «società veicolo» e la successiva cartolarizzazione ne determina il passaggio automatico al patrimonio disponibile, appare in contraddizione con il mantenimento del regime giuridico proprio dei beni demaniali.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 1508, facendo seguito alle esigenze di puntualizzazione richieste nella lettera del Capo dello Stato, stabilisce, anche per quanto riguarda la società Infrastrutture S.p.A., l'esclusione dal novero dei beni trasferibili dei citati beni demaniali, dei quali appare necessario preservare l'indisponibilità.

L'oratrice, dopo aver preannunciato che il proprio Gruppo politico ribadirà la richiesta al Governo di precise garanzie in ordine all'inalienabilità dei beni demaniali, anche relativamente al disegno di legge in materia di infrastrutture, conclude affermando che l'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento di un ordine del giorno non appare sufficiente a fugare i dubbi interpretativi e i timori emersi circa le conseguenze che potrebbero derivare dall'applicazione della legge 112 del 2002. Solo un intervento modificativo di tale provvedimento, come auspicato nell'intervento del Presidente Ciampi e nel senso previsto dai disegni di legge in esame, può infatti garantire quelle esigenze di chiarezza e di trasparenza avanzate da più parti.

Interviene poi il senatore GIOVANELLI, il quale, dopo aver ricordato che la propria parte politica ha presentato un disegno di legge sulla stessa materia, dichiara il sostegno ai disegni di legge in esame, condividendone in gran parte i contenuti. Egli ritiene fondate le critiche avanzate prima di tutto sulla sostenibilità finanziaria delle operazioni previste dal decreto-legge n. 63. Al di là degli aspetti finanziari e della legittima scelta del Governo di varare misure straordinarie per contenere il *deficit* pubblico, permangono le fortissime perplessità su una manovra che si fonda sulla modifica del regime giuridico dei beni appartenenti al demanio, le cui finalità squisitamente pubbliche sono state opportunamente sottolineate dall'intervento del Presidente della Repubblica. Egli ritiene essenziale e, in certo modo pregiudiziale all'avvio delle operazioni previste dal decreto-legge n. 63, chiarire la portata e i limiti di tali norme in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 822 del codice civile. In considerazione del carattere «strutturale» delle norme recate dal citato articolo è necessario che il Governo chiarisca definitivamente le modalità di utilizzo, o meno, dei beni appartenenti al demanio. Occorre infatti sapere se, dopo

l'emanazione del decreto, i beni demaniali conservano le loro caratteristiche giuridiche o se invece si dà vita ad una nuova tipologia di beni demaniali che, in deroga alla disciplina generale, conserva la natura e il regime giuridico dei beni demaniali pur appartenendo ad un soggetto di diritto privato. Risulta pertanto ineludibile la risposta al quesito sul destino di tutti i beni che il codice civile definisce demaniali. Egli non nasconde il rilievo di una discussione finalizzata ad individuare gli strumenti per valorizzare meglio tali beni, soprattutto per il significato economico che la loro gestione in regime di concessione ha acquisito in determinati contesti.

Un altro rilievo critico concerne l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze di competenze e poteri troppo estesi, senza alcun coinvolgimento di altre amministrazioni competenti in materia.

Egli conclude sollecitando il Governo, e la maggioranza che lo sostiene, a chiarire la propria posizione, auspicando che la proposta di modifica normativa in esame riesca a restituire al Parlamento le prerogative proprie di un'Assemblea parlamentare rispetto a scelte di indirizzi fondamentali per l'ordinamento giuridico.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ricordato che l'esame in Assemblea dei disegni di legge è previsto per la seduta antimeridiana di giovedì 4 luglio, ritiene opportuno concludere la discussione generale con gli interventi di replica nella giornata di domani, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, al testo che il relatore vorrà indicare come testo base, alle ore 13 di venerdì 28 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1396) *Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Proseguendo la discussione generale, interviene il senatore CASTELLANI, il quale riepiloga le osservazioni critiche e le perplessità espresse dalla propria parte politica in merito alla riforma fiscale il cui valore, in termini strettamente finanziari, è stato in parte sminuito dallo stesso ministro Tremonti allorché ha indicato le due aliquote del 23 e del 33 per cento come aliquote obiettivo e non certo come principi di delega veri e propri.

In assenza di una indicazione certa sugli effetti economici della riforma, egli sottolinea la circostanza che la riduzione del prelievo tributario complessivo non è accompagnata da una indicazione dei capitoli di spesa corrente che verranno ridotti per finanziare la revisione delle aliquote; ap-

pare ben difficile, infatti, sostenere, come invece fa il Ministro, che dalla riduzione delle imposte possa discendere un incremento del prodotto interno lordo tale da accrescere le entrate e quindi autofinanziarie la riduzione stessa. Dopo aver ricordato il monito espresso dalla Banca centrale europea rispetto alla sostenibilità finanziaria di riduzioni nette del prelievo tributario in assenza di indicazione sui mezzi di copertura, mette anche in guardia da un uso strumentale delle decisioni emerse nel vertice di Siviglia al fine di rendere meno rigorosa l'azione di controllo dei conti pubblici.

Nel merito delle misure proposte dal Governo, egli sottolinea il significato della previsione di una specifica clausola di salvaguardia rispetto agli effetti derivanti dall'introduzione dell'imposta sul reddito, facendo peraltro presente che tale clausola non è prevista per quanto riguarda l'imposta sulle società. Inoltre, il Governo sostiene che dalla riforma non deriverà alcuna variazione sul gettito complessivo, mentre la riduzione non compensata delle imposte vanifica la validità di tale assunto. Altri elementi di critica riguardano il sostanziale annullamento del principio di progressività delle imposte: in mancanza di precise indicazioni circa il valore e i limiti di applicazione delle deduzioni risulta ben difficile valutarne gli effetti in termini di progressività. Anche in ragione della mancata soluzione del problema degli «incapienti», egli sostiene che la riforma dell'imposta sul reddito, nei termini in cui è presentata dal Governo, favorirà essenzialmente i percettori di reddito medio alti.

Per quanto riguarda poi l'imposta sulle società, atteso che il rapporto Mediobanca cifra al 31 per cento l'aliquota media sul reddito di impresa, l'aliquota del 33 per cento significherebbe un incremento sostanziale della pressione fiscale su tali soggetti. A suo parere è stato un errore aver abbandonato il binomio DIT/IRAP, in nome di una neutralità fiscale sulle scelte di investimento degli imprenditori, che non appare tra l'altro assolutamente garantita dalla riforma prospettata dal Ministro. Un'ulteriore considerazione negativa discende dal mancato raccordo tra il disegno di legge delega e il federalismo fiscale.

L'oratore formula poi un commento positivo sulla previsione di introdurre norme che consentono l'esclusione dalla base imponibile ai fini IVA di quote di corrispettivo destinate dal consumatore finale a finalità etiche.

Conclude mettendo in guardia il Governo dal prospettare ipotesi di condono fiscale, il cui solo annuncio rischia di avere effetti disastrosi rispetto alla efficacia della lotta all'evasione fiscale e all'economia illegale.

Interviene quindi il senatore TURCI, il quale sottolinea preliminarmente come il provvedimento in esame assomigli più a un manifesto politico elettorale che ad un disegno di legge che intenda innovare complessivamente il sistema fiscale del nostro Paese. Intorno ad esso, sembra delinearsi un'area di incertezza e di confusione caratterizzata, per esempio, dalla stessa distinzione tra contenuti ordinamentali e contenuti sostanziali da definire, di anno in anno, tra l'altro con le varie leggi finanziarie.

A giudizio dell'oratore, il provvedimento appare debole, in primo luogo, per la sua scarsa credibilità finanziaria, i cui principali parametri sfuggono ad una specifica individuazione.

A tale proposito, riferendosi ai risultati del recente vertice dei capi di Stato e di Governo di Siviglia nel quale si è raggiunto un accordo su una maggiore flessibilità nel patto di stabilità, egli dichiara di non condividere le affermazioni del Presidente del Consiglio nel momento in cui afferma che tale risultato può creare spazio alle varie riforme messe in cantiere dal Governo, ed in particolare a quella fiscale. Le riforme – egli continua – non possono certo essere attuate con tali espedienti, a meno che non si pensi veramente di poter ritornare, senza conseguenze, a condizioni di lassismo finanziario così come avveniva in anni passati.

In tale contesto, la riforma dell'imposizione sul reddito (IRE), per la quale sono stati preventivati circa 40 mila miliardi di lire, o avrà una portata molto più limitata rispetto a quanto originariamente previsto, oppure essa potrà essere attuata solo con significativi tagli alle spese sociali, quali quelle della sanità, della previdenza e della scuola.

Sempre con riferimento all'IRE, così come disegnata nella proposta del Governo, essa non favorirà certo i ceti più deboli, mentre saranno sicuramente privilegiate le classi di reddito più alte. Se, al limite, si potrà immaginare un qualche intervento per le fasce più deboli con il sistema delle deduzioni, alla fine ad essere esclusi dai benefici saranno soprattutto i ceti medi.

La riforma proposta non si giustifica quindi né in termini di equità, se è vero che alla fine ne beneficeranno soprattutto i ceti più ricchi, né in termini di logica di sviluppo economico. Ribadisce comunque la necessità di risolvere il problema dei cosiddetti «incapienti» (che si aggrava di anno in anno), in tal modo contribuendo a risolvere un vero e proprio problema di equità sociale.

Per quanto riguarda la tassazione sulle imprese, il senatore Turci sottolinea come anche in tale settore il disegno complessivo del Governo non appaia limpido e coerente, poiché ciò che sembra desumersi è quello di un sostanziale ridisegno dell'imposizione su tale settore comunque in una logica di compensazione tra sgravi ed aggravati.

Per esempio, per quanto riguarda l'IRAP, premesso che egli non vuole a tutti i costi difendere questa come altre imposte introdotte dai governi di centro-sinistra, sottolinea l'inopportunità di procedere, seppur gradualmente, alla sua soppressione, laddove sarebbe invece meglio immaginare un innalzamento dell'attuale soglia di esenzione da tale imposta, oppure introdurre un sistema di doppia fascia di applicazione, rispettivamente, per le piccole imprese e per quelle medio grandi.

Ribadendo l'impressione che il disegno di legge rappresenti un manifesto politico elettorale, senza alcuna logica di equità né di sviluppo economico, sottolinea l'inopportunità di procedere ad uno stravolgimento del sistema fiscale attualmente esistente, cosa che certo non contribuirebbe a dare certezza ai contribuenti.

Si riserva infine di approfondire ulteriori aspetti del provvedimento in sede di discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

92^a Seduta*Presidenza del Presidente***ASCIUTTI***indi del Vice Presidente***BETTA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1506) DEL TURCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1508) RIPAMONTI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali*

(Parere alla 6^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI, il quale ricorda che i due disegni di legge in titolo, il primo dei quali fatto proprio dal Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, mirano a modificare l'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, da pochi giorni definitivamente convertito in legge dal Senato nel testo proveniente dalla Camera dei deputati. Un altro disegno di legge di analogo tenore è peraltro stato annunciato dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ma non ancora formalmente assegnato.

Si tratta di proposte volte a modificare una norma che ha suscitato ampio dibattito nel corso dell'esame del summenzionato decreto-legge, con la quale si attribuisce ad una società per azioni denominata «Patrimo-

nio dello Stato Spa» la finalità di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato. Stante il rilievo politico della questione, che investe peraltro direttamente le competenze della Commissione istruzione, egli ha pertanto ritenuto di portare i provvedimenti all'esame della sede plenaria, anche allo scopo di svolgere sull'argomento un'accurata riflessione nella sede propria.

Le critiche sollevate da numerosi ed autorevoli esponenti dell'opposizione, ma condivise anche da esponenti della maggioranza, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 63 si sono incentrate sostanzialmente su quattro punti, rispettivamente concernenti la sostanziale emarginazione del Ministero per i beni e le attività culturali dalle procedure di trasferimento dei beni di interesse culturale alla Patrimonio Spa (e la parallela emarginazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i beni di interesse ambientale), il rischio di alienazione di beni dal valore inestimabile, il surrettizio snaturamento della riforma del Titolo V della Costituzione, che affida alla competenza concorrente di Stato e regioni i compiti di valorizzazione dei beni culturali, e infine il rischio che fra i beni alienabili possano rientrare quelli di cui all'articolo 822, primo comma, del codice civile (spiagge, rade, porti, fiumi, torrenti e laghi).

Già nel corso dell'esame del decreto-legge n. 63, come ricorda il Presidente relatore, era stato peraltro presentato dal relatore Vizzini un emendamento chiarificatore, dichiaratamente concordato con le associazioni ambientaliste. Il protrarsi del dibattito parlamentare da un lato e ragioni di carattere politico dall'altro hanno tuttavia indotto il relatore a trasformare il suddetto emendamento nell'ordine del giorno G7.200 che è stato pienamente accolto dal Governo. Con tale ordine del giorno il Senato ha impegnato il Governo a far sì che siano comunque inalienabili i beni riconosciuti come beni nazionali, beni di interesse archeologico e ogni altro bene riconosciuto dal Ministro per i beni e le attività culturali come documento o testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive ed ecclesiastiche. Il Senato ha altresì impegnato il Governo a trasferire i beni di valore artistico, storico e paesaggistico di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui potranno essere gestiti o ne potrà essere disposto il cambio di destinazione d'uso.

Tale ordine del giorno, unitamente alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge secondo cui il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile dei beni demaniali trasferiti, mantenendo contemporaneamente fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti, induce effettivamente a ritenere sufficienti le garanzie offerte dal decreto-legge n. 63.

Egli rende noto tuttavia che, da parte dei Gruppi di opposizione, si leva la richiesta pressante di modificare testualmente l'articolo 7 del decreto-legge. Ciò è avvenuto, nei giorni scorsi, nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria in materia di infrastrut-

ture e trasporti (Atto Senato n. 1246) in 8^a Commissione del Senato. In quella sede, si è tuttavia preso atto dell'intenzione preannunciata dal Presidente del Consiglio di intervenire in materia con provvedimenti amministrativi, anche a seguito della lettera del Presidente della Repubblica.

Al fine di non bloccare l'*iter* del disegno di legge sulle infrastrutture, l'emendamento di modifica è stato quindi trasformato in un nuovo ordine del giorno, anch'esso accolto dal Governo, con il quale il Senato ha impegnato il Governo ad applicare, per l'alienazione di beni immobili del demanio storico e artistico, la disciplina prevista dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000, recante appunto disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio statale e culturale.

La questione sorge nuovamente ora con la presentazione di due disegni di legge specifici, assegnati nel merito alla Commissione finanze. In particolare, il disegno di legge n. 1506 intende trasformare in dettato legislativo il contenuto dell'ordine del giorno G7.200, inserendolo nel testo dell'articolo 7 del decreto-legge. Inoltre, prevede che l'elenco dei beni da trasferire alla «Patrimonio dello Stato S.p.A.» sia preventivamente approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, che dovrà essere interpellata anche su eventuali alienazioni attraverso procedure di sdemanializzazione.

Anche il disegno di legge n. 1508 intende trasferire nel decreto-legge il contenuto dell'ordine del giorno G7.200, oltre che recepire alcune altre tematiche correlate emerse nel dibattito sul decreto-legge stesso, quali l'esigenza che il decreto con cui il Ministro dell'economia definirà modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della «Patrimonio Spa» sia adottato previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, nonché sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti e sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Esso intende altresì escludere il trasferimento dei beni appartenenti al demanio individuati ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, nonché di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, ed evitare che questi stessi possano essere successivamente trasferiti alla società «Infrastrutture Spa».

Pur giudicando degne della massima attenzione le preoccupazioni che hanno indotto Gruppi di opposizione a richiedere con tanto vigore la modifica testuale dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63, il Presidente relatore non ritiene tuttavia necessario tale intervento normativo atteso che il testo del decreto-legge, gli strumenti di indirizzo accolti dal Governo sulla questione e la preannunciata intenzione del Presidente del Consiglio di intervenire con atti amministrativi offrono a suo giudizio un sufficiente quadro di garanzia. Ciò non toglie che, come già prospettato dal relatore Vizzini nel corso dell'esame del decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali possa essere chiamato in Commissione a riferire sul procedimento da seguire prima che si mettano in moto i meccanismi previsti dalla «Patrimonio Spa» ed anzi su questo egli assicura il suo impegno affinché il dibattito avvenga con la massima sollecitudine.

Si apre il dibattito.

Il senatore D'ANDREA prende atto con favore dell'intenzione enunciata dal presidente Asciutti di invitare il Ministro per i beni e le attività culturali a riferire in Commissione in merito alle delicate questioni affrontate dai provvedimenti in esame; ma, benchè utile, questa iniziativa non sembra essere sufficiente rispetto alla gravità dei problemi sul tappeto. Infatti, un'eventuale assunzione di impegno dal punto di vista politico da parte del Ministro competente non appare in grado di ovviare alla carenza di disposizioni legislative *ad hoc* in questa materia, anche considerando il passo formale compiuto dal Presidente della Repubblica il quale, tramite la lettera del 15 giugno scorso indirizzata al Presidente del Consiglio, ha esplicitamente richiesto un intervento del Governo diretto a tradurre in disposizioni operative il contenuto dell'ordine del giorno del relatore sul decreto-legge n. 63 che richiedeva particolari garanzie per la gestione di tutti i beni di interesse culturale e ambientale.

Egli rileva inoltre che non sarebbe risolutiva una mera dichiarazione di intenti di carattere politico neppure rispetto alla contraddizione che si determina tra la mancata modifica del regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, che secondo il codice civile sarebbero inalienabili, e il loro inserimento nell'elenco appunto degli stessi beni trasferibili, con passaggio automatico al patrimonio disponibile con conseguente alienabilità.

L'iniziativa legislativa delle forze di opposizione avrebbe potuto essere evitata laddove il Governo fosse intervenuto tempestivamente preannunciando un proprio successivo provvedimento, ma ciò non è avvenuto.

Quanto alla revoca delle deleghe al sottosegretario Sgarbi, non sembra casuale che essa si sia verificata nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'approvazione del decreto-legge e immediatamente successiva alla presentazione, in sede di Commissione lavori pubblici del Senato, dell'emendamento sopra richiamato dal Presidente relatore. La decisione assunta nei confronti del Sottosegretario per i beni e le attività culturali appare dunque criticabile e comunque non lascia presagire una futura azione positiva da parte dell'Esecutivo. Anche per questa ragione, le opposizioni ritengono sia necessario incalzare il Governo affinché la materia sia disciplinata in maniera seria e la salvaguardia del patrimonio culturale non sia condizionata da esigenze di capitalizzazione, né tanto meno da meri artifici contabili.

La senatrice ACCIARINI si associa alle osservazioni svolte dal senatore D'Andrea circa l'esigenza di intervenire in materia con un apposito provvedimento normativo. Rileva peraltro come le preoccupazioni sulla sorte del patrimonio culturale italiano siano proprie non solo di coloro che hanno partecipato ai lavori parlamentari, ma anche di molti altri soggetti istituzionali fino al livello apicale dello Stato, e siano ormai diffuse nella stessa opinione pubblica.

Non può pertanto considerarsi ridondante la trasformazione dell'ordine del giorno accolto dal Governo già citato nella relazione del Presi-

dente in un atto normativo vero e proprio. Tale trasformazione è anzi fortemente auspicabile. Del resto, i provvedimenti in esame si limitano a ripetere quanto nel merito il Governo ha ritenuto di condividere nel momento in cui ha accolto l'ordine del giorno del senatore Vizzini.

Nell'apprezzare infine l'equilibrata relazione del presidente Asciutti, ella si dissocia tuttavia dalle sue conclusioni, nel senso di non ritenere sufficienti le garanzie offerte dal testo del decreto-legge n. 63, dagli atti di indirizzo accolti dal Governo e dai proponenti dello stesso Esecutivo.

Il senatore DEL TURCO ripercorre brevemente l'*iter* parlamentare seguito dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63, ricordando come il Governo avesse sollecitato i parlamentari a non presentare emendamenti al fine di non provocare la decadenza del decreto-legge in questione. Nel contempo, alcuni esponenti della maggioranza avevano invitato l'opposizione a predisporre autonomi disegni di legge sulla materia.

Considerando anch'egli equilibrata la relazione del presidente Asciutti, giudica tuttavia singolare che dalle sue premesse si tragga la conclusione di non ritenere necessario un apposito intervento normativo a tutela dei beni culturali. Né le preoccupazioni nutrite dall'opposizione possono placarsi a fronte della decisione di revocare le deleghe al sottosegretario Sgarbi, che in questa circostanza aveva assunto una posizione condivisibile; tanto meno può rappresentare una garanzia l'impegno del Presidente del Consiglio a rispondere alla lettera trasmessagli dal Presidente della Repubblica, in quanto anche nel caso di una risposta non esauriente il Parlamento sarebbe impossibilitato a intervenire sullo stesso piano.

Assai più lineare appare pertanto la strada dell'iniziativa legislativa, anche in considerazione del fatto che nei provvedimenti in titolo ci si è limitati a trascrivere quanto contenuto nell'ordine del giorno del senatore Vizzini più volte ricordato. L'ostinazione con la quale si insiste nel non voler accogliere l'ipotesi di un intervento normativo *ad hoc* può solamente ingenerare dubbi e perplessità.

Ad avviso del senatore COMPAGNA, suscita imbarazzo il silenzio del titolare del Dicastero per i beni e le attività culturali, il quale si è limitato ad affermare, in sede *extra* parlamentare, che la lettera del Presidente della Repubblica sopra ricordata andava considerata *ad abundantiam*. Perplessità sorgono inoltre in merito alla vicenda del sottosegretario Sgarbi, che non ha rappresentato un elemento di chiarificazione, ma al contrario ha sollevato ulteriori dubbi circa l'effettivo ruolo esercitato in materia di beni culturali dal Ministro dell'economia e delle finanze e dallo stesso Presidente del Consiglio.

Egli ritiene tuttavia di dover condividere la relazione del presidente Asciutti, non nel senso di considerare inutile un'iniziativa legislativa in materia, ma in quanto i disegni di legge in esame richiedono una riflessione approfondita e opportuni interventi correttivi. Non è condivisibile infatti che, in base alle proposte dei senatori Del Turco e Ripamonti, non abbia alcun titolo ad intervenire in merito all'elenco dei beni trasferibili

proprio l'organo-tecnico consultivo presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, vale a dire il Consiglio per i beni culturali e ambientali. Tuttavia, non è corretto che il Parlamento legiferi senza la presenza dell'esponente del Governo competente in materia; di qui il suo apprezzamento per l'intenzione espressa dal presidente Asciutti di richiedere al ministro Urbani di riferire in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA riferisce sul disegno di legge, ricordando che le competenze delle regioni nell'ambito del sistema scolastico, secondo l'originaria formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, erano limitate al canale della formazione professionale, in relazione al quale veniva loro attribuita la potestà legislativa concorrente. Tuttavia, risale soltanto al 1977, grazie al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la connessione fra regioni e sistema della formazione professionale. Da allora la storia di tale connessione è stata contrassegnata da un costante disagio causato sia dal contrasto tra regioni e Pubblica istruzione, che non ha voluto in alcun modo trasferire l'istruzione professionale di Stato al sistema regionale, sia dalla difficoltà a trovare una soluzione che consentisse di utilizzare le qualifiche professionali come titoli di accesso al mercato del lavoro.

Il settore dell'istruzione professionale inoltre ha finito per essere schiacciato dalla discussione sull'innalzamento dell'obbligo scolastico e la riforma della secondaria superiore, per poi, dagli anni Ottanta, essere sottoposto a una critica serrata dovuta in parte alle difficoltà da parte delle regioni di dare nuovo impulso alle strutture ereditate dal Ministero del lavoro e in parte agli sprechi e agli usi impropri delle risorse per la formazione che avevano provocato non pochi scandali in quasi tutte le regioni italiane.

La riforma del Titolo V della Costituzione, conseguenza dell'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha decisamente rafforzato il ruolo delle regioni nel sistema dell'istruzione e in merito all'impatto che il nuovo dettato costituzionale ha sul comparto della scuola il relatore rinvia alle considerazioni svolte dal ministro La Loggia in Commissione in occasione dell'audizione tenuta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nel corso della quale lo stesso Ministro ha esposto le sue osservazioni anche per quanto concerne il settore dell'istruzione.

Il relatore si sofferma poi sul disegno di legge costituzionale in titolo, che modifica l'articolo 117 della Costituzione, inserendo un ulteriore comma dopo il quarto, ove si stabilisce che le regioni attivano la compe-

tenza legislativa esclusiva in alcune materie che, sebbene articolate in quattro punti, fanno in realtà riferimento a tre settori: sanità, istruzione e polizia. Il settore dell'istruzione attiene in effetti a due dei campi di intervento elencati rispettivamente alla lettera *b*), riguardante l'organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolastici e di formazione, e alla lettera *c*), concernente la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione. Peraltro, se il provvedimento richiama il comparto dell'istruzione in due diverse lettere, gli specifici settori su cui si dovrebbe esercitare la potestà legislativa regionale esclusiva sono ben tre, vale a dire l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti e la predisposizione dell'offerta formativa per la parte di competenza regionale.

La relazione introduttiva al disegno di legge, pur non avendo valore normativo, precisa poi qualcosa in più rispetto al testo del provvedimento. Vi si legge infatti che la legislazione statale dovrà definire esclusivamente le norme generali in materia di ordine degli studi, *standard* di insegnamento e condizioni per il conseguimento e la parificazione dei titoli di studio, dovendo inoltre assicurare l'omogeneità complessiva degli studi nel senso di contemperare i «saperi» comuni con i «saperi» locali. Sempre secondo la relazione, è invece in capo alle regioni la potestà legislativa esclusiva sui tre aspetti esplicitati nell'unico articolo del disegno di legge, ovvero organizzazione, gestione e programmazione di specifico interesse regionale.

Egli segnala inoltre che le regioni italiane, chiamate ad esprimersi sul provvedimento in oggetto in sede di Conferenza unificata, si sono apertamente spaccate, producendo due documenti diversi e in larga parte divergenti: uno favorevole al testo governativo e sottoscritto da Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto; l'altro, di avviso sfavorevole al progetto, e condiviso da Emilia-Romagna, Campania, Marche, Toscana e Umbria.

Il relatore sottolinea quindi che il nuovo comma che si vorrebbe introdurre all'articolo 117 comporta alcune innovazioni lessicali, che riguardano due diversi profili: la qualificazione della competenza legislativa regionale quale «esclusiva» (definizione finora riservata dalla Costituzione alla potestà statale) e l'uso dell'espressione «le regioni attivano la competenza». Sotto il primo aspetto, sorge il problema di chiarire se vi sia una differenziazione fra questa competenza esclusiva e quella residuale generale delle regioni di cui al comma quarto dell'articolo 117, posto che l'interpretazione prevalente ritiene che tale potestà legislativa regionale residuale e generale incontri gli stessi (e quei soli) limiti che vengono fissati dalla Costituzione per la potestà legislativa esclusiva dello Stato, vale a dire il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Se dunque si volesse intendere un concetto diverso nel richiamare esplicitamente una competenza esclusiva, non sarebbe chiara la differenziazione rispetto alla competenza generale residuale attribuita alle regioni dal già ricordato comma quarto dell'articolo 117.

Quanto al verbo «attivare», non appare univocamente certo se – ed eventualmente in cosa – l’attivazione sia diversa dall’averne una competenza ed esserne titolare. Inoltre, la formulazione della disposizione in oggetto non sembra porre un obbligo a carico delle regioni, configurando piuttosto un potere/dovere di attivare la predetta competenza da parte degli enti regionali. Per questi motivi, potendo alcune regioni attivare la competenza e altre no, è stato anche prefigurato il rischio di disuguaglianze a livello nazionale nelle materie contemplate dalla riforma costituzionale in esame. Ma del resto è proprio del federalismo, se correttamente inteso, essere caratterizzato da diversità e disuguaglianze.

Ancora dal punto di vista della lettera delle disposizioni recate dall’atto n. 1187, egli rileva poi come meriti un’opportuna riflessione il ricorso alla semplice dizione «Le regioni», sorgendo la questione se il riferimento valga solo per quelle a statuto ordinario o anche per quelle a statuto speciale. Se infatti non vi sono ragioni rinvenibili per le quali le cinque autonomie differenziate e le province autonome dovrebbero avere ambiti di minore incidenza nelle materie indicate dal disegno di legge rispetto a quelli assegnati alle regioni ordinarie, è altresì vero che la legge costituzionale n. 3 del 2001, nel modificare il Titolo V, ha ritenuto di esplicitare, all’articolo 10, che le disposizioni da quel testo introdotte si sarebbero applicate anche alle regioni a statuto speciale; ciò che non è espressamente detto invece nel provvedimento in esame.

Da ultimo, il relatore pone in evidenza il carattere fortemente innovativo della riforma costituzionale proposta con il presente disegno di legge, che andrebbe ad aggiungersi alle già significative innovazioni che il nuovo Titolo V della Costituzione ha introdotto in un comparto tradizionalmente contrassegnato da un accentuato centralismo. Egli rileva tuttavia che sarebbe stato più opportuno che nel processo avviato negli ultimi anni e diretto a correggere e modificare la richiamata tradizione centralistica in campo scolastico fosse stato assegnato un ruolo di maggiore momento al Ministero competente per l’istruzione, in modo da privilegiare gli aspetti di merito rispetto al profilo metodologico di cui si è reso interprete il Ministero per le riforme istituzionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

94^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CICOLANI, sottolinea il notevole rilievo del provvedimento in esame in quanto rappresenta il primo *Addendum* al contratto di programma tra Stato e la società Ferrovie S.p.a. successivo all'approvazione della legge n. 443 del 2001, cosiddetta «legge obiettivo», sulle grandi opere. Inoltre è il primo schema di decreto che, dopo le numerose riforme del settore ferroviario intervenute nell'ultimo decennio anche in ragione del recepimento della normativa comunitaria sulla liberalizzazione del settore, viene elaborato da R.F.T. S.p.a. ovvero la struttura societaria delle Ferrovie dello Stato che si occupa della parte infrastrutturale del settore. Considerato questo contesto, ritiene anzitutto che debba essere più attentamente valutata la sintonia tra l'*Addendum* e la direttiva del CIPE del dicembre 2001 che ha elencato le grandi opere da costruire dopo l'approvazione della «legge obiettivo». Sembra infatti che poco di quella direttiva sia stato recepito nell'atto in esame. Ritiene inoltre che anche in conseguenza all'Atto Senato 1246 in fase di approvazione, oltre che agli atti normativi sopra ricordati, sia scarsa la quantità di investimenti che la società Ferrovie dello Stato S.p.a. deve effettuare nelle regioni meridionali. Queste sono le obiezioni più forti sulle quali invita tutti i membri della Commissione ad una attenta riflessione. Invita inoltre ad una pun-

tuale lettura di tutti gli annessi dell'*Addendum* che ben rendono evidente la necessità di intervenire in maniera più consistente in termini di investimenti sulle direttrici generali e nelle regioni meridionali. Ritiene infine che il provvedimento non sia sufficientemente corredato sullo stato di avanzamento di alcune opere e sui finanziamenti ad esse connessi. Giudica invece favorevolmente la parte dell'*Addendum* relativa agli investimenti concernenti l'innovazione tecnologica e inserimento ambientale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

71^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, dando la parola al relatore e al Rappresentante del GOVERNO per gli interventi in sede di replica.

Il relatore BONGIORNO fa presente che dall'intervento del senatore Basso si evince una sostanziale adesione dello stesso alla disciplina contenuta nel presente provvedimento, per quel che concerne la disposizione normativa di cui all'articolo 1.

In riferimento all'intervento della senatrice De Petris, che lamentava un'insufficiente copertura economico-finanziaria in ordine alle misure disposte nel provvedimento in titolo, rileva che lo stanziamento originario è stato aumentato attraverso un'apposita modifica approvata dalla Camera.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA precisa preliminarmente che non sussistono ritardi nell'attuazione dei programmi SFOP, essendo stati già pubblicati i relativi bandi.

Sottolinea inoltre l'incisività dell'azione espletata dal Governo italiano in sede comunitaria, finalizzata alla tutela degli interessi della pesca italiana.

Fa inoltre presente che il Governo italiano si è attivato per ottenere, da parte delle istituzioni comunitarie competenti, l'autorizzazione all'effettuazione del «secondo piano di riconversione», precisando che nel corso di legislature precedenti l'Italia è stata sottoposta a cinque procedure di infrazione per quel che concerne la materia in questione.

In riferimento ai rilievi critici di tipo economico-finanziario prospettati dalla senatrice De Petris, rileva che l'importo originariamente previsto nell'ambito del disegno di legge in titolo è stato ampliato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, con il parere favorevole del rappresentante del Governo e che non sussiste attualmente una disponibilità finanziaria in grado di consentire un ulteriore accrescimento dello stesso.

Rileva infine che il decreto-legge in esame costituisce un «atto dovuto» in quanto la disciplina in esso contenuta è attesa dagli operatori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione su testo ed emendamenti.

Fa inoltre presente che i senatori Chirilli, Greco e Maritati hanno dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.0.12 del senatore Ruvolo ed altri e che la senatrice De Petris ha dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.0.4 del senatore Piatti ed altri.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati (già pubblicati nel resoconto sommario della seduta dell'11 giugno 2002).

In sede di articolo 1, il senatore PIATTI dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrati gli emendamenti 1.0.6, 1.0.5 e 1.0.4.

L'illustrazione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 viene temporaneamente accantonata.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore PICCIONI dà per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati in riferimento all'articolo 2.

Il senatore PIATTI illustra l'emendamento 2.0.4, evidenziando che la commercializzazione del latte illegalmente prodotto costituisce un fenomeno preoccupante. Prospetta altresì l'opportunità che le Commissioni agricoltura della Camera dei deputati e del Senato intraprendano delle specifiche attività atte ad affrontare tale fenomeno in sede parlamentare, senza quindi demandare integralmente al Ministro lo svolgimento delle attività in materia. Illustra poi l'emendamento 2.0.5, descrivendo la disciplina introdotta dallo stesso; dà poi per illustrato l'emendamento 2.8.

Gli emendamenti 2.7 (presentato dal senatore Cherchi) e 2.0.1 (presentato dal senatore Rollandin ed altri) vengono dati per illustrati.

Il relatore, senatore AGONI, dà per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma presentati in riferimento all'articolo 2.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrato l'emendamento 2.0.3.

L'illustrazione dell'emendamento 2.5 viene temporaneamente accantonata.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PIATTI dà per illustrato l'emendamento 3.5.

Il senatore PICCIONI, dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 3.2, dà per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma, presentati in riferimento all'articolo 3.

Il senatore FLAMMIA illustra l'emendamento 3.6, evidenziando che in ordine al bacino imbrifero sito nella Piana del Dragone, sussiste un grave rischio di inquinamento, atteso che nel territorio in questione è molto diffuso l'allevamento di bestiame nonché l'uso di pesticidi in agricoltura.

Rileva l'assenza di adeguati impianti di depurazione nella zona in questione, precisando altresì che il rischio di inquinamento è documentato anche da studi scientifici svolti in riferimento al bacino imbrifero della Piana del Dragone. Tale rischio è accresciuto dalla diminuzione delle precipitazioni piovose, registratasi nell'ultimo periodo, che ha comportato un abbassamento delle falde e un conseguente aumento dell'incidenza dell'inquinamento.

Il senatore COLETTI illustra l'emendamento 3.1, evidenziando che lo stesso è finalizzato a garantire un sostegno alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito della situazione di siccità verificatasi nel

corso dell'anno 2001, nonché a quelle colpite dagli eventi alluvionali nel corso dell'anno 2002.

Il senatore MURINEDDU illustra l'emendamento 3.7, descrivendo la disciplina contenuta dello stesso.

Gli emendamenti 3.4 (presentato dal senatore Cherchi) e 3.0.2 (presentato dalla senatrice De Petris) vengono dati per illustrati.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrato l'emendamento 3.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e all'articolo 2, a firma del senatore Eufemi, precedentemente accantonati.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 1.0.1, evidenziando che lo stesso è finalizzato al finanziamento del «Fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici» di cui alla legge n. 388 del 2000, nonché a garantire che le modalità operative attinenti allo stesso comportino un effettivo vantaggio economico per gli imprenditori agricoli.

L'oratore illustra poi gli emendamenti 1.0.2 (evidenziando che lo stesso individua le attività per le quali ammettere agevolazioni sui prodotti petroliferi), 1.0.3 (descrivendo la disciplina contenuta nello stesso) e 2.5 (precisando che lo stesso è finalizzato ad estendere gli indennizzi anche ai «danni indiretti» verificatisi).

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore PIATTI illustra l'emendamento 4.1, evidenziando che lo stesso è finalizzato ad attribuire un contributo alle Unioni nazionali dei produttori pataticoli riconosciute e non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 4.0.1, sottolineando che la *ratio* sottesa allo stesso si incentra su un modello multifunzionale di agricoltura, che in molti casi ha comportato per l'agricoltore l'assunzione del ruolo di «guardiano del territorio».

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 4.0.2, sottolineando la funzione di presidio del territorio assunta dall'impresa agricola e prospettando altresì l'opportunità di stipulare convenzioni con gli imprenditori stessi, volte alla definizione di attività di presidio estivo antincendio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore COLETTI illustra l'emendamento 5.1, ricordando che la disposizione normativa contenuta nello stesso era già stata inserita in apposito emendamento, presentato in riferimento al disegno di legge di con-

versione del decreto-legge n. 4 del 25 gennaio 2002, rinviato alle Camere dal Capo dello Stato. Precisa altresì che, nell'emendamento in questione, è stata comunque adottata una formulazione più corretta in riferimento alla disposizione normativa di cui trattasi.

Il senatore BONGIORNO illustra l'emendamento 5.2, descrivendo la portata normativa della disciplina in esso contenuta.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 5.0.1, rilevando che lo stesso riveste un'importanza particolare, specie per il comparto pataticolo.

Gli emendamenti 5.0.4 (presentato dal senatore Cherchi) e 5.0.8 (presentato dal senatore Magri) vengono dati per illustrati.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 5.0.2, evidenziando che lo stesso è finalizzato a favorire la ricomposizione fondiaria.

Il senatore MURINEDDU illustra l'emendamento 5.0.12, sottolineando che la disposizione normativa introdotta nell'ambito dello stesso è simile a quella contenuta nell'emendamento 5.0.2, a firma del senatore Eufemi, fatte salve alcune differenziazioni per quel che concerne il diritto di prelazione.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 5.0.3, descrivendo la disciplina normativa in esso contenuta.

Gli emendamenti 5.0.5 e 5.0.6 (presentati dal senatore Cherchi) vengono dati per illustrati.

Il senatore MURINEDDU illustra l'emendamento 5.0.9, descrivendo la disciplina normativa contenuta nell'ambito dello stesso, dando inoltre per illustrati gli emendamenti 5.0.10 e 5.0.7.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore PICCIONI illustra l'emendamento 6.1, evidenziando che esso prevede interventi di sostegno a favore di quattro Consorzi siti nel Mezzogiorno e nella Sardegna, attualmente in stato di crisi.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrato l'emendamento 6.2.

Il senatore PICCIONI dà per illustrati gli emendamenti 6.0.21 e 6.0.2.

Il senatore BONGIORNO, dopo aver dati per illustrati gli emendamenti 6.0.14 e 6.0.11, passa all'illustrazione dell'emendamento 6.0.10, precisando che la disposizione normativa contenuta nello stesso potrebbe esporre l'Italia ad un'eventuale procedura di infrazione in sede comunitaria. Tuttavia prospetta l'opportunità di modificare la legislazione sugli oli

di oliva attualmente vigente, valutata anacronistica, evidenziando inoltre che la disciplina contenuta nell'emendamento in questione corrisponde ai canoni della veridicità e della razionalità.

L'emendamento 6.0.15 (presentato dalla senatrice Bianconi) viene dato illustrato.

Il senatore MURINEDDU dà per illustrato l'emendamento 6.0.23.

L'emendamento 6.0.19 (presentato dal senatore Cherchi) viene dato per illustrato.

Il senatore PICCIONI dà per illustrato l'emendamento 6.0.3, come pure i restanti emendamenti a propria firma presentati in riferimento all'articolo 6.

Il senatore BONGIORNO dà per illustrati gli emendamenti 6.0.12 e 6.0.13.

Gli emendamenti 6.0.18 e 6.0.20 (presentati dal senatore Cherchi) vengono dati per illustrati.

Il senatore MURINEDDU dà per illustrato l'emendamento 6.0.24.

L'emendamento 6.0.17 (presentato dal senatore Cherchi) viene dato per illustrato.

Il relatore, senatore AGONI, dà per illustrato l'emendamento 6.0.1.

Gli emendamenti 6.0.16 e 6.0.22 (presentati dal senatore Cherchi) vengono dati per illustrati.

Il senatore EUFEMI dà per illustrato l'emendamento 6.0.9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

79^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BETTAMIO

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 giugno.

Si procede all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, su cui è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.1 Nuovo testo e 7.0.3 vengono dichiarati inammissibili.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO vengono approvati il subemendamento 7.0.3 Nuovo testo/1 e, successivamente, l'emendamento 7.0.3 Nuovo testo, come modificato.

È quindi dichiarato inammissibile l'emendamento 8.0.2.

Dopo che il senatore TUNIS ha ritirato gli emendamenti 9.3, 9.3 Nuovo testo/1 e 9.3 Nuovo testo, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO vengono posti ai voti ed approvati il subemendamento 9.2 Ulteriore nuovo testo/1 e, successivamente, l'emendamento 9.2 Ulteriore nuovo testo, come modificato.

Vengono dichiarati inammissibili gli emendamenti 9.2 Nuovo testo, 9.2 e 9.4.

Conseguentemente, sono assorbiti gli emendamenti 9.1 e 9.500.

Con riferimento agli emendamenti 13.0.8 e seguenti, in materia di sviluppo del settore dell'artigianato artistico, il senatore COVIELLO sottolinea che mentre l'emendamento 13.0.11 prevede la copertura degli oneri finanziari in capo al fondo speciale di parte corrente dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, gli altri emendamenti fanno riferimento al conto capitale. Per tale ragione, la Commissione bilancio aveva formulato su di essi parere contrario e non sembra che la semplice modifica, di carattere nominalistico, prevista dai subemendamenti proposti dal relatore possa consentire di superare l'obiezione. Esprime, pertanto, sorpresa per il successivo parere della Commissione bilancio che accoglie tale impostazione. Ritiene che, in ogni caso, sia preferibile giungere all'approvazione dell'emendamento 13.0.11 su cui potrebbero convergere le firme dei proponenti degli altri emendamenti e a cui aggiunge anche la propria firma.

Il relatore BETTAMIO non ha particolari obiezioni su tale proposta, ferma restando la necessità di verificare la congruità degli stanziamenti.

Il sottosegretario VALDUCCI è dell'avviso che l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dell'emendamento 13.0.11 possa essere accolta.

Il relatore BETTAMIO ritira i subemendamenti 13.0.8/1, 13.0.2/1, 13.0.6/1, 13.0.7/1 e 13.0.20/1.

Gli emendamenti 13.0.8, 13.0.2, 13.0.6, 13.0.7 e 13.0.20 sono dichiarati inammissibili. I proponenti aggiungono le loro firme all'emendamento 13.0.11.

L'emendamento 13.0.11 viene quindi posto ai voti e approvato.

Gli emendamenti 13.0.700 (già 13.700), 13.0.3 e 13.0.12 vengono dichiarati inammissibili.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO vengono approvati il subemendamento 13.0.12 Nuovo testo/1 e successivamente l'emendamento 13.0.12 Nuovo testo, come modificato.

Con riferimento all'emendamento 13.0.13 il relatore BETTAMIO, ritiene che sarebbe preferibile esaminare tale materia in altra sede.

Il senatore GARRAFFA ricorda che il rappresentante del Governo aveva espresso in precedenza un orientamento favorevole al suddetto emendamento.

Il sottosegretario VALDUCCI ritiene indispensabile approfondire ulteriormente la materia e propone, pertanto, di respingere l'emendamento affinché possa essere riesaminato in Assemblea.

L'emendamento 13.0.13, posto ai voti, viene respinto.

Vengono quindi dichiarati inammissibili gli emendamenti 13.0.14, 13.0.14 Nuovo testo, 13.0.15 e 13.0.15 Nuovo testo.

Il relatore BETTAMIO ritira l'emendamento 13.0.900 (e conseguentemente il subemendamento 13.0.900/1), che riguarda materia di competenza regionale.

Il senatore COVIELLO esprime apprezzamento per tale decisione.

Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 16.0.2, 16.0.2 Nuovo testo e 21.0.5.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO vengono approvati il subemendamento 21.0.5 Nuovo testo/1 e successivamente l'emendamento 21.0.5 Nuovo testo, come modificato.

Su richiesta del relatore BETTAMIO, i proponenti dell'emendamento 24.5 ritirano tale emendamento, aggiungendo le loro firme all'emendamento 24.7 Nuovo testo. Viene ritirato anche l'emendamento 24.7.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO vengono approvati il subemendamento 24.7 Nuovo testo/1 e successivamente l'emendamento 24.7 Nuovo testo come modificato.

La Commissione approva anche l'articolo 24, con le modificazioni introdotte.

Il relatore BETTAMIO si rimette alla Commissione sull'emendamento 26.0.100.

Il sottosegretario VALDUCCI ritiene che dall'attuazione della norma potrebbero derivare effetti non positivi di natura ambientale. Si esprime, pertanto, in senso contrario.

L'emendamento 26.0.100, viene posto ai voti e respinto.

Vengono dichiarati inammissibili gli emendamenti 26.0.500, 26.0.2, 26.0.2 Nuovo testo, 35.2, 35.2 Nuovo testo e 35.2 Ulteriore nuovo testo.

Viene accolto l'articolo 35, come modificato dagli emendamenti accolti nella seduta antimeridiana del 5 giugno.

Il relatore BETTAMIO ritira gli emendamenti 35.0.9, 35.0.9 Nuovo testo/1 e 35.0.9 Nuovo testo.

Il sottosegretario VALDUCCI precisa che l'emendamento 35.0.9 Ulteriore nuovo testo è finalizzato a rendere possibili verifiche periodiche sugli impianti di ascensori e montacarichi allo scopo di prevenire gli incidenti. Gli oneri sono assolutamente modesti.

Il senatore COVIELLO condivide le finalità dell'emendamento, ma si chiede se non si possa studiare la possibilità di far rientrare le verifiche all'interno delle normali attività di manutenzione.

Il sottosegretario VALDUCCI assicura che, in vista dell'esame in Assemblea, sarà compiuto un ulteriore approfondimento.

L'emendamento 35.0.9 Ulteriore nuovo testo viene posto ai voti ed approvato.

Con riferimento all'emendamento 35.0.250, il senatore COVIELLO esprime apprezzamento per le attività a favore delle piccole e medie imprese di paesi dell'America meridionale e del Messico poste in essere dal Ministero delle attività produttive.

Il senatore MARTONE si chiede in base a quale motivazione l'emendamento 35.0.250 debba essere inserito nel disegno di legge in esame e non in quello preannunciato dal Governo sulla internazionalizzazione delle imprese. Altri emendamenti sono stati respinti proprio in base a tale rinvio.

Il relatore BETTAMIO sottolinea che la misura proposta nell'emendamento ha carattere di urgenza.

L'emendamento 35.0.250 viene posto ai voti ed approvato.

Viene infine dichiarato inammissibile l'emendamento 36.0.2 Nuovo testo.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il senatore CHIUSOLI sottolinea l'esigenza di richiedere lo spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, fissato per le ore 19 di oggi.

Si associa il senatore COVIELLO.

Il presidente BETTAMIO fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1149

4.0.1

PONZO, BETTAMIO, IERVOLINO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accelerazione delle procedure di definizione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981)

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un Commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione in essere di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il Commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il Commissario, con propria determinazione, affida, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette, con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

3. All'onere derivante agli interventi suddetti, previsto in 150 milioni di euro, ivi compreso il compenso del Commissario e le spese per il funzionamento della struttura di supporto, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2002, di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e di 90 milioni di euro per l'anno 2004.

4. Il provvedimento di trasferimento in proprietà da parte del Ministero delle attività produttive dei lotti e delle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 ed all'articolo 10, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 266, relativi ad aree appartenenti al demanio pubblico idrico e ferroviario, da comunicarsi all'agenzia del demanio, determina la sdemanializzazione delle aree stesse. Rimane confermata l'efficacia dei trasferimenti disposti con i provvedimenti già emanati.

5. L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, va interpretato nel senso che le opere pubbliche inerenti i programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali comprendono tutte quelle realizzate con i fondi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni. Conseguentemente deve intendersi che le controversie relative alla loro esecuzione non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data dell'8 agosto 1998, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 267».

4.0.1 (Nuovo testo)

PONZO, BETTAMIO, IERVOLINO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accelerazione delle procedure di definizione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un Commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione in essere di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il Commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive

modificazioni, cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il Commissario, con propria determinazione, affida, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette, con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla citata legge n. 219 del 1981, e ne cura l'esecuzione.

3. All'onere derivante agli interventi suddetti, previsto in 150 milioni di euro, ivi compreso il compenso del Commissario e le spese per il funzionamento della struttura di supporto, si provvede a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 assegnate alle regioni Campania e Basilicata, da distribuire per ogni anno del triennio 2002-2004 sulla base di intesa tra il Ministero delle attività produttive e le regioni suddette, nella misura rispettivamente di 100 milioni e di 50 milioni di euro.

4. Il provvedimento di trasferimento in proprietà da parte del Ministero delle attività produttive dei lotti e delle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1992, ed all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1998, n. 341, e successive modificazioni, relativi ad aree appartenenti al demanio pubblico idrico e ferroviario, da comunicare all'Agenzia del demanio, determina la sdemanializzazione delle aree stesse. Rimane confermata l'efficacia dei trasferimenti disposti con i provvedimenti già emanati».

7.0.3

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA, MUGNAI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Interventi a sostegno dello sviluppo del processo di innovazione delle imprese del tessile, dell'abbigliamento e calzature)

1. Per le finalità di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.

2. Gli aiuti saranno ammessi nei limiti della regolamentazione comunitaria sul *de minimis*, secondo procedure di attuazione individuate dal Mi-

nistro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.

3. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

4. Sono altresì utilizzabili nel limite di 8 milioni di euro le disponibilità residue esistenti sul «Fondo» di cui al comma 1 e derivanti dall'applicazione dell'articolo 103, comma 5, secondo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), recante contributi in conto capitale al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero».

7.0.3 (Nuovo testo)/1

BETTAMIO

Al comma 3, dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002».

Sopprimere il comma 4.

7.0.3 (Nuovo testo)

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA, MUGNAI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi a sostegno dello sviluppo del processo di innovazione delle imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero)

1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria *de minimis*, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione indivi-

duate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

4. Sono altresì utilizzabili nel limite di 8 milioni di euro le disponibilità residue esistenti sul Fondo di cui al comma 1 e derivanti dall'applicazione dell'articolo 103, comma 5, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante contributi in conto capitale al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero».

8.0.2

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole e medie imprese)

1. Alle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, come definite dalle vigenti norme della Comunità Europea, è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti, per attività di:

- a) ricerca, sviluppo e ambiente;
- b) ideazione e sperimentazione di prodotto e di processo;
- c) creazione di campionari;
- d) sviluppo di progetti sperimentali di ingegneria finanziaria e organizzativa proposti da gruppi di imprese;
- e) sviluppo di iniziative finalizzate all'ampliamento dimensionale, alla diversificazione produttiva e all'ammodernamento;
- f) sviluppo di nuovi modelli organizzativi finalizzati alla gestione di impianti produttivi da aggregazioni di piccole e medie imprese.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora, all'atto della domanda dell'impresa, non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 60.000.000 di euro per il 2002, 90.000.000 di euro per il 2003 e 80.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.2 (Ulteriore nuovo testo)/1

BETTAMIO

Sopprimere il comma 2.

9.2 (Ulteriore nuovo testo)

BETTAMIO, TUNIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Disposizioni per il territorio del Sulcis*) – 1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

2. Entro il 31 dicembre 2002, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Regione Sardegna e sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e del territorio ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato volto a definire eventuali azioni sostitutive del piano di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:

a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all'ottimizzazione del recupero delle riserve estraibili già individuate e contestuale eventuale riduzione della forza lavoro impiegata per mezzo di processi di mobilità lunga del personale della Carbonsulcis spa;

b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell'attività mineraria nell'ambito del parco geominerario storico-ambientale della regione Sardegna;

c) Attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali».

9.2 (Nuovo testo)

TUNIS, BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Disposizioni per il territori del Sulcis*) – 1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 17.911.000 euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Entro il 31 ottobre 2002, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna e sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e del territorio ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato volto ad avviare azioni

sostitutive del piano di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:

a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all'ottimizzazione del recupero delle riserve estraibili già individuate;

b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell'attività mineraria nell'ambito del parco geominerario storico-ambientale della regione autonoma della Sardegna;

c) attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali.

3. Nell'ambito delle azioni del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, per il personale della Carbon Sulcis spa, entro il termine di completamento del piano, sono applicate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 4.

4. Qualora la presa in consegna di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 non avvenga entro il termine di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive, acquisito il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla presentazione del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare le somme residue dei fondi individuati dall'articolo 8, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per avviare gli interventi programmati. Alla copertura degli ulteriori oneri finanziari del piano si provvederà con le relative quantificazioni in tabella C nella legge finanziaria per l'anno 2003 per la parte di competenza statale».

9.1

BETTAMIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «piano».

9.2

TUNIS

Al primo comma dell'articolo 9 le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle altre: «31 ottobre 2002».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 22.911.000 euro; per l'importo di 12.911.000 euro si provvede a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994; per l'importo di 10.000.000 euro si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente »fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

All'erogazione delle somme si provvede con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.3

TUNIS

Al primo comma dell'articolo 9 le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle altre: «31 ottobre 2002».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Per la realizzazione del programma di sviluppo minerario-energetico del Sulcis è erogato entro il 31 ottobre 2002 un contributo aggiuntivo pari a 10.000.000 di euro in favore della »Carbosulcis spa«.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.500

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «a valere», fino alla fine del periodo, con le altre: «e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.»

9.3 (Nuovo testo)/1

BETTAMIO

Sopprimere il comma 5.

9.3 (Nuovo testo)

TUNIS, BETTAMIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Per la realizzazione del programma di sviluppo minerario-energetico del Sulcis è erogato entro il 31 ottobre 2002 un contributo aggiuntivo pari a 10.000.000 di euro in favore della "Carbosulcis spa".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Entro il 31 ottobre 2002, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna e sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e del territorio ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato volto ad avviare azioni sostitutive del piano di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:

a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all'ottimizzazione del recupero delle riserve estraibili già individuate;

b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell'attività mineraria nell'ambito del parco geominerario storico-ambientale della regione autonoma della Sardegna;

c) attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali.

9.4

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

All'articolo 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna e sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e del territorio ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato volto ad avviare azioni sostitutive del programma di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:

a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all'ottimizzazione di recupero delle riserve estraibili già individuate;

b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell'attività mineraria nell'ambito del Parco geominerario storico-ambientale della Regione autonoma della Sardegna;

c) attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali.

3. Nell'ambito delle azioni del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, per il personale della Carbosulcis S.p.A., entro il termine di completamento del piano, sono applicate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 4.

4. Il Ministero delle attività produttive, acquisito il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla presentazione del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare le somme residue dei fondi individuati dall'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per avviare gli interventi programmati. Alla copertura degli ulteriori oneri finanziari del piano si provvederà con le relative quantificazioni in tabella C nella

legge finanziaria per l'anno 2003 per la parte di competenza statale con l'utilizzo delle somme residue dei fondi individuati dall'articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per la parte di competenza regionale».

13.0.8/1

BETTAMIO

All'emendamento 13.0.8, al primo comma, dopo la parola: «promuovere» aggiungere le altre: «gli investimenti finalizzati alla».

13.0.8

ASCIUTTI, BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sviluppo delle ceramiche artistiche e dell'artigianato artistico in generale)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2002, e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive, con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.2/1

BETTAMIO

All'emendamento 13.0.2, al primo comma, dopo la parola: «promuovere» aggiungere le altre: «gli investimenti finalizzati alla».

13.0.2

CORRADO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. I criteri e modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.6/1

BETTAMIO

All'emendamento 13.0.6, al primo comma, dopo la parola: «promuovere» aggiungere le altre: «gli investimenti finalizzati alla».

13.0.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.7/1

BETTAMIO

All'emendamento 13.0.7, al primo comma, dopo la parola: «promuovere» aggiungere le altre: «gli investimenti finalizzati alla».

13.0.7

PASINATO, SAMBIN, DE RIGO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. I criteri e modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.11

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI, ASCIUTTI, BASTIANONI, BETTAMIO, CORRADO, COVIELLO, DE RIGO, MARINO, MUZIO, NESSA, PAGLIARULO, PASINATO, SAMBIN, TOIA, TRAVAGLIA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. I criteri e modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle atti-

vità produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

13.0.20/1

BETTAMIO

All'emendamento 13.0.20, al primo comma, dopo la parola: «promuovere» aggiungere le altre: «gli investimenti finalizzati alla».

13.0.20

BASTIANONI, TOIA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'esercizio finanziario 2002, e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.700

BOLDI, BRIGNONE, MONTI, AGONI, CORRADO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999;

b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* versano l'ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 dicembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.

3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002, 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.3

BOLDI, BRIGNONE, MONTI, AGONI, CORRADO, PASINATO, COSTA, MORRA, CIRAMI, NESSA, MANUNZA, MENARDI, NOCCO, OGNIBENE, ZAPPACOSTA, GABURRO, MALAN, CICOLANI, BARELLI, MAINARDI, FAVARO, MONCADA, SAMBIN, FEDERICI, GUBETTI, TREDESE, DE RIGO, ALBERTI CASELLATI, PIANETTA, FABBRI, FESSINA, MANFREDI, GUASTI, CARRARA, SALINI, MULAS, CANTONI, LAURO, MASSUCCO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 1994 e ottobre e novembre 2000)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall'articolo 52, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:

a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999;

b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* versano l'ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 di-

cembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.

3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.12

ZAVOLI, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)

1. Per coadiuvare ed accelerare il rilascio dei visti turistici, tramite la collaborazione tra l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e le sedi diplomatiche italiane all'estero sono stanziati 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni, e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

13.0.12 (Nuovo testo)/1

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per coadiuvare» fino a: «stanziato» con le altre: «Per accelerare il rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero è stanziato a favore dell'Enit».

13.0.12 (Nuovo testo)

ZAVOLI, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)

1. Per coadiuvare ed accelerare il rilascio dei visti turistici, tramite la collaborazione tra l'Ente nazionale italiano per il Turismo (ENIT) e le sedi diplomatiche italiane all'estero è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.13

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme in materia di attività di videonoleggio)

1. È vietato l'abuso da parte delle società distributrici di pellicole cinematografiche dello stato di dipendenza economica nella quale si trovano i soggetti che svolgono attività di videonoleggio. Si considera dipendenza economica la situazione in cui la società distributtrice sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con il soggetto che svolge attività di

videonoleggio, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie e nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

4. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.

5. Ai rapporti contrattuali tra società distributrici di pellicole cinematografiche e soggetti che svolgono attività di videonoleggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni».

13.0.14

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme relative alle giacenze di magazzino)

1. Le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento, accessori della moda e ottica sono svalutate, ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto, di un terzo, il secondo anno di due terzi.

2. All'onere relativo all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 45 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

13.0.14 (Nuovo testo)

GARRAFFA, CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme relative alle giacenze di magazzino)

1. A decorrere dal 2003, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento, accessori della moda e ottica sono svalutate, ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto, di un terzo, il secondo anno di due terzi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

13.0.15

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione dell'IVA nel settore dei CD, dei dischi e delle musicassette)

1. Le produzioni musicali, quali CD, dischi e musicassette, sono considerate a tutti gli effetti beni culturali, pertanto l'aliquota IVA ad essi applicabile è equiparata a quella dei prodotti editoriali e dei libri.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 45 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

13.0.15 (Nuovo testo)

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni per il settore dei CD, dei dischi e delle musicassette)

1. Al fine di contribuire ad una graduale riduzione del prezzo di vendita dei prodotti musicali, quali CD, dischi e musicassette, è previsto un rimborso per l'acquisto di tali beni.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e 75 milioni per il 2004.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, in particolare per la misura del rimborso da articolare per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 in base alle stime quantitative relative agli acquisti dei suddetti beni e comunque nei limiti fissati dalle risorse disponibili.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2003 e 75 milioni per il 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2005, lo stanziamento è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13.0.900/1

BETTAMIO

Sostituire le parole da: «finalizzato» fino a: «completamento degli» con le altre: «nell'ambito degli».

13.0.900

BETTAMIO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi in attuazione dell'articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, utilizzando le risorse disponibili, i criteri e le modalità di intervento a favore del comparto artigiano, secondo un piano organico d'incentivazione finalizzato, nell'interesse nazionale e a completamento degli incentivi di cui alla legge n. 949 del 1952, alla riqualificazione, all'ammodernamento e allo sviluppo delle imprese, anche in regime di cofinanziamento con le regioni. Per il finanziamento, l'amministrazione e la gestione dei predetti interventi, si applicano le disposizioni che disciplinano il fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. A tal fine, il Ministero delle attività produttive stipula un apposito contratto con il soggetto gestore di detto fondo.».

16.0.2

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Ai fini della presentazione delle opposizioni previste dall'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il contributo unificato, istituito dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 488, è dovuto nella misura di 250 euro».

16.0.2 (Nuovo testo)

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Ai fini della presentazione delle opposizioni di cui all'articolo 32-bis del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 è prevista una tassa il cui importo è pari a quello stabilito nella tabella 1, lettera *d*), allegata alla legge 28 dicembre 1999, n. 488».

21.0.5

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA , IERVOLINO, EUFEMI, BOREA

*Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:***«Art. 21-bis.***(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, – finanziaria 2001 – di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

21.0.5 (Nuovo testo)/1

BETTAMIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

21.0.5 (Nuovo testo)

BETTAMIO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA, IERVOLINO, EUFEMI, BOREA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, – finanziaria 2001 – di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

24.5

RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10.329.136 euro per l'anno 2002 e in 25.822.845 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

24.7

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'onere derivante, determinato in 10.329.136 euro per l'anno 2002 e 25.822.845 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

24.7 (Nuovo testo)/1

BETTAMIO

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l'ENEA».

24.7 (Nuovo testo)

CHIUSOLI, BARATELLA, DEBENEDETTI, GARRAFFA, MACONI, RIPAMONTI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura di 36.151.980 euro per l'anno 2002 e di 46.481.120 euro per l'anno 2003.».

26.0.100

GRILLO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3 e 9, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 e comunque non oltre il 1° settembre 2005»;

b) all'articolo 9, comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2005».

26.0.500

MUGNAI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per tutti i consumi elettrici relativi alle bande di potenza istantaneamente interrompibile è sospesa l'applicazione delle prestazioni patrimoniali imposte (comp. "A").»

26.0.2

MONTI, CORRADO, BOLDI, AGONI, TIRELLI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Delega al Governo per la gestione dei residui nucleari)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per provvedere alla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismesso, nonché per provvedere alla sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministero delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e della salute, e i relativi schemi sono trasmessi, sentita la Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

4. I decreti legislativi definiscono gli obiettivi da perseguire e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere, altresì, la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

b) attribuire ad una idonea Organizzazione la responsabilità di individuare i siti idonei alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e il combustibile irraggiato, siti da sottoporre ad approvazione e scelta del Ministro per le attività produttive, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, assegnare a tale Organizzazione i compiti, definendo i parametri per la selezione del sito e i mezzi necessari, prevedendo misure di intervento territoriale, an-

che di carattere finanziario e tributario, atte a compiere i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;

c) assegnare a tale organizzazione i compiti, i parametri per la selezione del sito, i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;

d) prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito rientrino in una operazione di autofinanziamento a valere sui prezzi o sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito e che la proprietà del deposito è dello Stato mentre la gestione dello stesso è affidata in concessione;

e) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

f) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

g) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

h) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito dei rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni a tutela;

i) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di smaltimento degli impianti nucleari, anche modificando le norme sostenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, 26 maggio 2000, n. 241 e 9 maggio 2001, n. 257, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto;

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 4, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, l'onere relativo è determinato in 8,5 milioni di Euro per gli anni 2002, 2003, 2004 a valere sul Fondo speciale di conto capitale per il Ministero delle attività produttive di cui in tabella B della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448. Per gli anni successivi al 2004, i relativi finanziamenti sono previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

26.0.2 (Nuovo testo)

MONTI, CORRADO, BOLDI, AGONI, TIRELLI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Delega al Governo per la gestione dei residui radioattivi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per provvedere alla sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustioni irraggiati e dei materiali nucleari nonché alla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e della salute, e i relativi schemi sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

4. I decreti legislativi definiscono gli obiettivi da perseguire e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere, anche, la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

b) attribuire ad una idonea Organizzazione la responsabilità di individuare i siti idonei alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato, siti da sottoporre ad approvazione e scelta del Ministro per le attività produttive, sentiti i Ministri dell'ambiente e tutela del territorio e della salute, e la Conferenza Unificata.

c) assegnare a tale Organizzazione i compiti, i parametri per la selezione del sito, i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;

d) prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito rientrino in una operazione di autofinanziamento a valere sui prezzi o sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito e che la proprietà del deposito è dello Stato mentre la gestione dello stesso è affidata in concessione;

e) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

f) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

g) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

h) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito dei rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni a tutela;

i) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione, degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, 26 maggio 2000, n. 241 e 9 maggio 2001, n. 257, garantendo comunque la consultazione dei soggetti di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all'articolo 9 dello stesso decreto;

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 4, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, l'onere relativo è determinato in 1 milione di euro per gli anni 2002 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a valere sul Fondo speciale di conto capitale per il Ministero delle attività produttive di cui alla tabella B della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448. Per gli anni successivi al 2004, i relativi finanziamenti sono previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

35.2

IERVOLINO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:

"4. I rapporti di lavoro del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente, previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano all'Unioncamere le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 4, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

35.2 (Nuovo testo)

IERVOLINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dai seguenti:

"4. Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ente, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il settore del commercio, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ente stesso. L'incremento del costo del lavoro è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

5. La verifica della compatibilità finanziaria dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e bilancio dell'Unioncamere è effettuata dal collegio dei revisori dell'ente. La delibera per la sottoscrizione del contratto collettivo è sottoposta all'approvazione del Ministero delle attività produttive"».

35.2 (Ulteriore nuovo testo)

IERVOLINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dai seguenti:

"4. Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l'Union-

camere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ente in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il settore del commercio, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ente. L'incremento del costo del lavoro è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

5. La verifica della compatibilità finanziaria dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e bilancio dell'Unioncamere è effettuata dal collegio dei revisori dell'Ente"».

35.0.9

BETTAMIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Applicazione di un diritto fisso sugli attestati di revisione periodica degli impianti di ascensori e montacarichi)

Gli organismi di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva comunitaria 95/16, autorizzati allo svolgimento dell'attività di revisione periodica sugli impianti di ascensori e montacarichi sugli impianti di ascensori e montacarichi, installati in edifici civili, sono tenuti ad applicare sugli attestati di revisione periodica un diritto fisso pari a 3 euro quale quota di compartecipazione da parte degli utenti alla spesa per il servizio di vigilanza e controllo sull'attività svolta.

Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'importo del predetto diritto fisso è periodicamente aggiornato.

I diritti riscossi sono versati trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'attività di revisione periodica degli ascensori, da effettuarsi anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati"».

35.0.9 (Nuovo testo)/1

BETTAMIO

Al comma 3, dopo la parola: «versamento» aggiungere le seguenti: «, previa istituzione di apposito capitolo di entrata,».

Conseguentemente, sopprimere le medesime parole al comma 4.

35.0.9 (Nuovo testo)

BETTAMIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Applicazione di un diritto fisso sugli attestati di revisione periodica degli impianti di ascensori e montacarichi)

1. Gli Organismi di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, di recepimento della direttiva comunitaria 95/16, autorizzati allo svolgimento dell'attività di revisione periodica sugli impianti di ascensori e montacarichi, sono tenuti ad applicare sugli attestati di revisione periodica un diritto fisso pari a 3 euro, per il servizio di vigilanza e controllo sull'attività svolta.

2. L'importo del diritto fisso di cui al comma 1 è aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno determinate le modalità di versamento del diritto di cui al comma 1 al bilancio dello Stato.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i diritti riscossi vengono assegnati al Ministero delle attività produttive, previa istituzione di apposito capitolo di entrata, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'attività di revisione periodica degli ascensori, da effettuarsi anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati».

35.0.9 (Ulteriore nuovo testo)

BETTAMIO

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Applicazione di un diritto fisso sugli attestati di revisione periodica degli impianti di ascensori e montacarichi)

1. Gli organismi di certificazione previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, versano a favore del bilancio dello Stato una somma pari a 3 euro per ciascuna verifica periodica di cui all'articolo 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, senza maggiori oneri a carico degli utenti. L'importo della suddetta somma è aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall'ISTAT.

2. Le entrate derivanti dal pagamento della somma di cui al comma 1 sono assegnate al Ministero delle attività produttive, ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità generale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'attività di revisione periodica degli ascensori e dei montacarichi, da effettuarsi anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Le modalità di pagamento della somma di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e finanze».

35.0.250

BETTAMIO, IERVOLINO, DE RIGO, SAMBIN, TRAVAGLIA, NESSA

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nei paesi

del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane».

36.0.2. (Nuovo testo)

LAURO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente capo:

«CAPO VII

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA ALL'ESTERO, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI NUOVO FLUSSO TURISTICO VERSO IL MEZZOGIORNO D'ITALIA

Art. 36-bis.

1. Il Ministro delle attività produttive realizza, nel triennio 2002-2004, un programma di investimenti strategici diretti alla promozione turistica all'estero, finalizzata alla creazione di nuovo flusso turistico verso le Regioni del Mezzogiorno d'Italia, avente come obiettivi prioritari:

a) promuovere, tra le persone di origine italiana residenti all'estero ed in particolare tra i discendenti di emigrati provenienti dalle regioni meridionali, il desiderio di intraprendere attività economiche volte ad incrementare lo sviluppo turistico nelle aree del Mezzogiorno d'Italia con investimenti in proprio o attraverso l'istituto del «*project financing*», stimolando le loro migliori capacità imprenditoriali ed esperienze con nuove idee progettuali nel campo del turismo dei porti ed approdi turistici, trasporti terrestri e marittimi, realizzazione di infrastrutture, campi da golf, insediamenti alberghieri o ricettivi di qualsiasi genere. Particolare attenzione sarà riservata all'utilizzo delle tecnologie innovative e della *net-economy*;

b) consentire ai manager pubblici di società da privatizzare di intraprendere attività imprenditoriali attraverso l'istituto del «*management-by-out*».

Art. 36-ter.

1. Per la realizzazione del programma di cui all'articolo 36-bis e per il periodo nello stesso determinato, è istituita nell'ambito del Ministero delle attività produttive una Unità di Progetto, composta da un numero di componenti non inferiore a tre (e non superiore a cinque), da scegliersi

tra dirigenti di amministrazione pubbliche o esperti anche esterni all'amministrazione pubblica, di comprovata esperienza nei settori di attività di cui all'articolo 1 predetto (ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in deroga ai limiti di cui allo stesso articolo).

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, determina la composizione dell'Unità di Progetto e ne nomina i componenti, tra cui uno con funzioni di Presidente.

3. L'Unità di progetto per l'espletamento dei suoi compiti si avvale:

a) di personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive;

b) di personale in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali o presso Enti o Amministrazioni pubbliche operanti nei settori del turismo e della tutela e valorizzazione dei beni culturali, in numero non superiore a 15;

c) di esperti, in numero non superiore a cinque, di provata qualificazione e che abbiano maturato esperienze pluriennali nell'azione di promozione a favore dei cittadini d'origine italiana all'estero.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta del presidente dell'Unità di Progetto, sono determinati il numero e le qualifiche del personale di cui al comma 3, lettere a) e b), e sono conferiti, previa determinazione del numero, gli incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esperti di cui allo stesso comma, lettera c).

5. Il personale di cui al comma 3, lettera b), è posto in posizione di comando, con oneri a carico degli Enti ed Amministrazioni di provenienza.

6. L'onere relativo al funzionamento dell'Unità di Progetto è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle attività produttive.

Art. 36-quater.

1. L'Unità di Progetto, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, entro tre mesi dalla sua costituzione, un programma triennale per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, che propone alla «Commissione per il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo ed in particolare di quelli relativi ai beni e alle attività culturali», unitamente all'indirizzo operativo più idoneo per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. Il programma, approvato dalla Commissione, viene comunicato alle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Nella realizzazione del programma di cui al comma 1, l'Unità di progetto adotta ogni opportuna iniziativa di promozione e sensibilizzazione, mantiene le relazioni con le istituzioni e gli organismi culturali in-

ternazionali, promuove rapporti di collaborazione con le Regioni e le Amministrazioni ed Enti italiani a vocazione turistica, nonché con le strutture ufficiali italiane operanti all'estero.

Art. 36-quinquies.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo si farà fronte con apposito accantonamento della Tabella B. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(1197) PIZZINATO ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia*, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Interviene il senatore FABBRI, esprimendo una valutazione positiva sul disegno di legge in titolo, le cui finalità e motivazioni sono state ulteriormente precisate dall'intervento che il senatore Pizzinato ha svolto nel corso della discussione generale. Ritiene pertanto utile ed opportuna un'iniziativa volta ad approfondire la riflessione sulle condizioni degli anziani, considerato anche che il prolungamento della durata media della vita ha modificato la stessa nozione di persone anziana – tale considerandosi ormai chi ha superato il settantacinquesimo anno di età – e produce rilevanti effetti sul piano economico e sociale, soprattutto per quello che riguarda la possibilità di restare sul mercato del lavoro oltre l'età attualmente prevista per la maturazione dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia. Anche l'impostazione degli interventi a carattere sociale si è evoluta in modo sostanziale, e, soprattutto nell'azione dei comuni e degli enti locali, prevale oggi la tendenza a far sì che gli anziani non siano sradicati dal loro ambiente abituale – tale è, in particolare, il fine dell'assistenza domiciliare –, evitando, di converso, il ricorso a strutture separate, quali le case di riposo. In molti comuni, inoltre, l'organizzazione di centri sociali consente alle persone anziane di svolgere importanti attività di volontariato che favoriscono la loro integrazione nel tessuto sociale. In tale con-

testo, non vi è dubbio che è opportuno disporre di dati aggiornati a livello nazionale, nonché di analisi e studi che, aggiungendosi a quelle già elaborate dai principali centri di ricerca, consentano di predisporre misure basate su una consolidata conoscenza della realtà sulla quale si intende intervenire. Per tali motivi, anche a nome del gruppo Forza Italia, il senatore Fabbri esprime un avviso favorevole sul disegno di legge n. 1197.

La senatrice DATO esprime un giudizio ampiamente favorevole sulla proposta di istituire una Commissione di indagine sulla condizione delle persone anziane, osservando che il dato dell'invecchiamento caratterizza e condiziona il complesso degli assetti della società italiana.

Replica quindi agli intervenuti il relatore RAGNO, il quale osserva che la discussione ha consentito di registrare un generalizzato consenso tra i gruppi politici sulla proposta di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione di indagine sulla condizione degli anziani. Tale convergenza suffraga pertanto l'avviso favorevole sul provvedimento in titolo, già da lui espresso in sede di illustrazione preliminare. Auspica pertanto una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1197.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento nella discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara chiusa. Avverte altresì che si procederà nell'illustrazione e nella votazione degli emendamenti non appena perverranno i pareri delle Commissioni permanenti 1^a e 5^a.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(1251) CORTIANA ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 20 giugno scorso.

Il relatore FABBRI illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge n. 1251 e n. 1306, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole. Con riferimento al disegno di legge n. 1306, formula altresì le seguenti osservazioni:

1) l'articolo 2 potrebbe essere integrato con un riferimento al nesso da stabilire tra il sistema della formazione professionale continua ed il si-

stema dei centri per l'impiego, al fine di realizzare un'offerta formativa idonea a realizzare migliori condizioni di occupabilità;

2) occorre tenere presente la necessità di coordinare le disposizioni ed i principi di delega di cui all'articolo 2, lettere *c)*, *g)* ed *h)* e all'articolo 4 (alternanza scuola-lavoro) con la disciplina vigente ed *in fieri* (articolo 2, già 5, del disegno di legge n. 848, recante delega al Governo per il riordino del mercato del lavoro, recentemente licenziato dalla Commissione per l'Assemblea) dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, in particolare per quel che riguarda le procedure di monitoraggio e di valutazione della qualità dell'offerta formativa;

3) appare comunque opportuno che all'articolo 4 venga esplicitato un principio di delega che riproduca la disposizione di cui alla prima parte della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 (relativamente all'assicurazione antinfortunistica e per la responsabilità civile e al *tutor*). Sulle convenzioni di cui alla lettera *a)*, inoltre, dovrebbero essere previste forme di consultazione con le regioni e gli enti locali, in quanto titolari della programmazione dell'offerta formativa;

4) sempre con riferimento all'articolo 4, e in relazione all'esigenza, già in precedenza richiamata, di assicurare il coordinamento con il testo del citato disegno di legge n. 848, si suggerisce di sostituire le parole "comparativamente rappresentative" riferite alle associazioni dei datori di lavoro, con le parole "comparativamente più rappresentative"».

Poiché non vi sono richieste di intervenire, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta di giovedì 27 giugno è anticipato alle ore 14, considerato che, nella stessa giornata, i lavori dell'Assemblea avranno inizio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

66^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SULLA RIFORMA DELLO STATUTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA*

Il senatore MASCIONI dà conto delle forti preoccupazioni espresse dalle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana relativamente al tormentato *iter* di riforma dello Statuto dell'organo, che dovrebbe compiersi entro il 30 giugno. Qualora tale riforma non fosse attuata in tempo, ciò avrebbe infatti come indesiderata conseguenza il commissariamento dell'organo.

Il sottosegretario CURSI, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Mascioni, ed auspica che il nuovo Statuto della Croce Rossa Italiana, già inviato al Consiglio di Stato, sia approvato al più presto.

IN SEDE REFERENTE

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(630) TOMASSINI. – *Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell’Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco*
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio 2002.

Si procede quindi all’esame degli emendamenti al disegno di legge n. 404, assunto come testo base.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il senatore MASCIONI dichiara di ritirare l’emendamento 2.1.

Il presidente TOMASSINI illustra brevemente l’emendamento 2.2.

Sull’emendamento 2.2 esprimono parere favorevole sia il relatore sia il rappresentante del Governo. Previa verifica del numero legale viene quindi posto ai voti ed approvato l’emendamento 2.2.

La Commissione approva quindi l’articolo 2 nel testo emendato.

Si passa pertanto all’esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il senatore MASCIONI illustra l’emendamento 3.1, sottolineando le maggiori garanzie che potrebbero derivare alle aziende dalla sua approvazione.

Il presidente TOMASSINI illustra brevemente gli emendamenti 3.2 e 3.8.

Il senatore SEMERARO dà per illustrati gli emendamenti 3.3 e 3.6.

Il senatore FASOLINO illustra brevemente l’emendamento 3.4.

Il senatore SANZARELLO dà conto degli emendamenti 3.5 e 3.9.

Il senatore DI GIROLAMO dà per illustrato l’emendamento 3.7.

Sull’emendamento 3.1 esprimono avviso favorevole sia il relatore COZZOLINO, sia, a nome del Governo, il sottosegretario CURSI.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l’emendamento 3.1

Il presidente TOMASSINI ricorda che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 3.1, sono da considerarsi preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Il sottosegretario CURSI esprime altresì avviso favorevole sugli emendamenti 3.9 e 3.10.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 3.9 e 3.10, mentre viene respinto l'emendamento 3.8.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato.

Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore SANZARELLO dà conto degli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4, e sottolinea l'opportunità della configurazione su base regionale dei collegi e dell'albo degli informatori scientifici del farmaco.

Il presidente TOMASSINI illustra brevemente l'emendamento 4.2.

La senatrice BAIIO DOSSI, muovendo dal fatto che un'eventuale approvazione dell'emendamento 4.1 potrebbe comportare delle difficoltà di applicazione in regioni con alta densità di popolazione, sottolinea l'opportunità di prevedere, a favore delle regioni stesse, la facoltà di configurare autonomamente gli ambiti di operatività dei collegi degli informatori scientifici.

Replica il senatore SANZARELLO, dichiarando di condividere le osservazioni formulate dalla senatrice Baio Dossi, e riformulando di conseguenza l'emendamento 4.1 (4.1 nuovo testo).

Sul nuovo testo dell'emendamento 4.1, e sugli altri emendamenti precedentemente illustrati, esprimono avviso favorevole il relatore COZZOLINO e il sottosegretario CURSI.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 4.1 (nuovo testo), 4.2, 4.3 e 4.4.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel testo emendato.

Si procede pertanto all'esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore SANZARELLO illustra brevemente gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Previo parere favorevole del relatore COZZOLINO e del sottosegretario CURSI, sono posti separatamente ai voti ed approvati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore SANZARELLO illustra l'emendamento 6.1, sul quale esprimono avviso favorevole il relatore COZZOLINO e il sottosegretario CURSI.

Viene posto quindi ai voti ed approvato l'emendamento 6.1.

La Commissione approva poi l'articolo 6 nel testo emendato.

Si procede dunque all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore SANZARELLO dà per illustrati gli emendamenti 7.1 e 7.4.

Il presidente TOMASSINI illustra gli emendamenti 7.2 e 7.3. In particolare, osserva che la lettera c), al primo comma dell'articolo 7, potrebbe apparire particolarmente vessatoria: a ciò porrebbe rimedio l'emendamento 7.2, prevedendone la soppressione.

Il sottosegretario CURSI dichiara di non condividere le osservazioni formulate dal presidente Tomassini in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma. Ritiene, invece, che la previsione di cui alla lettera c), del primo comma dell'articolo 7 presenti degli aspetti indubbiamente positivi, reprimendo l'esercizio abusivo della professione di informatore scientifico.

Sui rilievi formulati dal sottosegretario Cursi, intervengono, in senso adesivo, i senatori MAGRI e MASCIANI.

Il senatore CARELLA dichiara invece di condividere quanto precedentemente osservato dal presidente Tomassini.

Il senatore SEMERARO ritiene opportuno riformulare la lettera c), di cui al comma 1 dell'articolo 7, nel senso di prevedere in capo al collegio degli informatori scientifici una facoltà di controllo, al posto di un esercizio diretto, della repressione dell'esercizio abusivo della professione di informatore scientifico.

Replica il presidente TOMASSINI, riformulando l'emendamento 7.1, 7.2 (7.2 nuovo testo).

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 7.1, 7.2 (nuovo testo), 7.3 e 7.4.

La Commissione approva quindi l'articolo 7 nel testo emendato.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore SANZARELLO dà per illustrato l'emendamento 8.1.

Il presidente TOMASSINI dà per illustrato l'emendamento 8.2.

Previo parere favorevole del relatore COZZOLINO e del sottosegretario CURSI sono posti separatamente ai voti ed approvati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La Commissione approva quindi l'articolo 8 nel testo emendato.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il senatore SANZARELLO, riformula l'emendamento 9.1 (9.1 nuovo testo).

Previo parere favorevole del relatore COZZOLINO e del sottosegretario CURSI, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 9.1 (nuovo testo).

La Commissione approva l'articolo 9 nel testo emendato.

Si procede, infine, all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il senatore SANZARELLO illustra brevemente gli emendamenti 10.1 e 10.2.

La senatrice BAI DOSSI propone la riformulazione degli emendamenti 10.1 e 10.2 nel senso di prevedere la semplice soppressione delle parole «provinciale o interprovinciale», allo scopo di armonizzarli con il dispositivo dell'articolo 4, nel testo emendato dalla Commissione.

Il senatore SANZARELLO, dichiara di condividere i rilievi formulati dalla senatrice Baio Dossi e riformula gli emendamenti 10.1 e 10.2 (10.1 nuovo testo e 10.2 nuovo testo).

Previo avviso favorevole del relatore COZZOLINO e del sottosegretario CURSI sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 10.1 (nuovo testo) e 10.2 (nuovo testo).

La Commissione approva quindi l'articolo 10 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 404**Art. 2.****2.1**

MASCIONI, LIGUORI, CARELLA, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, GAGLIONE, TONINI,
BETTONI BRANDANI, LONGHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'informatore scientifico del farmaco deve essere in possesso dell'idoneo titolo di studio di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, deve iscriversi all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 e deve svolgere, secondo le direttive aziendali e nel rispetto della normativa vigente, attività di informazione scientifica presso i medici, illustrando loro le caratteristiche farmacologiche, di tollerabilità e terapeutiche dei farmaci, nonché le relative patologie di riferimento, al fine di assicurare il corretto impiego e la possibilità di erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale».

2.2

TOMASSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 541 del 1992, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento».

Art. 3.**3.1**

MASCIONI, CARELLA, LIGUORI, DI GIROLAMO, TONINI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «devono attingere all'Albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico» *con le seguenti:* «attingono preferibilmente dall'Albo degli informatori scientifici. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'assunzione, gli stessi devono obbligatoriamente iscriversi all'Albo di cui all'articolo 15».

3.2

TOMASSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «devono attingere dall'Albo degli informatori scientifici e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico» *con le seguenti:* «attingono preferibilmente dall'Albo degli informatori scientifici».

3.3

SEMERARO, DANIELI Paolo

Al comma 2 sostituire la parola: «devono» *con la parola:* «possono».

3.4

FASOLINO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico».

3.5

SANZARELLO

Al comma 2, dopo le parole: «informatori scientifici» sopprimere le seguenti: «e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico».

3.6

SEMERARO, DANIELI Paolo

Al comma 2 sopprimere le parole da: «e possono» fino a: «scientifico».

3.7

DI GIROLAMO, TONINI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico».

3.8

TOMASSINI

Sopprimere il comma 3.

3.9

SANZARELLO

Al comma 3 dopo le parole: «il rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «autonomo o subordinato purché in esclusiva».

3.10

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed allo stesso non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Art. 4.**4.1**

SANZARELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In ogni capoluogo di regione sono costituiti i collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista della legge».

4.1 (nuovo testo)

SANZARELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In ogni Regione sono costituiti i collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, salvo diversa determinazione degli ammbi da parte della Regione, con funzioni relative alla tenuta dell'Albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista della legge».

4.2

TOMASSINI

Al comma 1 dopo le parole: «altra attribuzione prevista dalla» inserire la seguente: «presente».

4.3

SANZARELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai collegi regionali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella regione».

4.4

SANZARELLO

Sopprimere il comma 3.

Art. 5.**5.1**

SANZARELLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate per ciascuna regione, dai consigli dei collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa regione, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto».

5.2

SANZARELLO

Al comma 2, sostituire la parola: «provinciali» con «regionali».

Art. 6.**6.1**

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire la parola: «provinciale» con «regionale».

Art. 7.**7.1**

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire la parola: «provinciale» con «regionale».

7.2

TOMASSINI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.2 (nuovo testo)

TOMASSINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione».

7.3

TOMASSINI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «demandategli dalla» inserire la parola: «presente».

7.4

SANZARELLO

Al comma 2, sostituire la parola: «provinciale» con: «regionale».

Art. 8.**8.1**

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire la parola: «provinciale», con la seguente: «regionale».

8.2

TOMASSINI

Alla fine del comma 1, dopo le parole: «conferitegli dalla», inserire la seguente: «presente».

Art. 9.**9.1**

SANZARELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. – 1. Ogni collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio regionale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea».

9.1 (nuovo testo)

SANZARELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. – 1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea».

Art. 10.**10.1**

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «provinciale o interprovinciale», con la parola: «regionale».

10.1 (nuovo testo)

SANZARELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «provinciale o interprovinciale».

10.2

SANZARELLO

Al comma 2, sostituire le parole: «provinciali o interprovinciali», con la parola: «regionali».

10.2 (nuovo testo)

SANZARELLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «provinciali o interprovinciali».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. – Audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Onorevole Professore Giulio Tremonti, e del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, professore Mario Baldassarri.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione dell'onorevole professore Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze e del professore Mario Baldassarri, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. Avverte, peraltro, che per sopravvenuti impegni istituzionali il Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole professore Giulio Tremonti, non potrà partecipare all'audizione. Ricorda, infine, che il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, professore Mario Baldassarri, è accompagnato dal dottor Giorgio Tino, Capo Dipartimento delle politiche fiscali dell'Agenzia delle Entrate.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il professore Mario BALDASSARRI, *Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il deputato Giulio SANTAGATA (MARGH-U), a più riprese, il senatore Giuseppe Onorato

Benito NOCCO (FI), il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), a più riprese, e il Presidente Tommaso FOTI.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il professore Mario BALDASSARRI, *Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia, e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

69^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1246-A) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore FALCIER rileva che la Commissione di merito non ha recepito le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione il 7 maggio 2002 sul disegno di legge n. 1246 ed illustra gli emendamenti relativi al testo definito dalla Commissione di merito per l'Assemblea.

Osserva quindi che gli emendamenti 5.503, 12.24 e 12.29 prevedono la contestualità del parere vincolante o dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni e del parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, che appare di difficile se non impossibile applicazione, l'emendamento 7.14 determina un vincolo inappropriato alle disposizioni di adeguamento della legge n. 109 del 1994 alla nuova formulazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, circoscrivendole in riferimento al solo articolo 117, secondo comma, della Costituzione, che attiene alle materie di competenza esclusiva dello Stato, e l'emendamento 7.568 com-

porta l'inclusione fra norme di principio che vincolano le regioni di disposizioni che violano l'ordinamento comunitario, quali l'inclusione fra i requisiti per partecipare ad appalti pubblici del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. Osserva altresì che l'emendamento 10.46 comporta una delega esclusiva alle regioni a recepire la direttiva comunitaria 2001/14/CE, l'emendamento 12.516 riserva le garanzie prestate dalla Infrastrutture S.p.a all'esecuzione di opere che insistono nella regione in cui sono ubicati i beni posti a garanzia, configurando una possibile violazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'emendamento 26.500 ripristina un comma precedentemente soppresso, oggetto dei rilievi espressi nel citato parere dello scorso 7 maggio in quanto affidano per legge alle Giunte l'approvazione dei piani urbanistici attuativi, potrebbe intervenire su materia di competenza regionale e, ancor più, riservata all'autonomia statutaria comunale e gli emendamenti 33.0.7 e 37.13, infine, rinviando a decreti ministeriali la disciplina di questioni attinenti, rispettivamente, ai settori dei trasporti fluviali e lacuali e dei trasporti ferroviari che, rientrando in una materia di competenza concorrente, potrebbero porsi in contrasto con l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che riserva alle regioni l'esercizio della potestà regolamentare in tale campo.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere in parte favorevole, in parte non ostativo, nei termini esposti.

(1287) PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(699-bis) Modifica dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente spese connesse con interventi militari all'estero, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2001, del comma 2 dell'articolo 35 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ rileva che il testo in esame risulta dallo stralcio di disposizioni recate dal disegno di legge n. 699, sulle quali riferisce, proponendo infine di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1492) AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore PASTORE illustra l'articolato del disegno di legge in titolo, soffermandosi sull'articolo 2, che conferisce la delega al Governo per modificare la materia dei conti pubblici, ed osserva in proposito l'esigenza di includere fra i principi e criteri direttivi, di cui al comma 1, un più preciso riferimento alla determinazione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 117, comma terzo, e 119 della Costituzione. Rileva inoltre che la definizione del sistema tributario e contabile dello Stato e la perequazione delle risorse finanziarie nonché la normativa sui conti di comuni, province e città metropolitane, in quanto rientrante nella legislazione sulle funzioni fondamentali di tali enti, figurano tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) e p) della Costituzione.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini proposti.

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN riferisce sul disegno di legge in titolo, che precisa talune disposizioni della legge n. 285 del 2000, che disciplina gli interventi volti a consentire l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». In particolare l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, di cui all'articolo 2 della citata legge n. 285 del 2000, viene qualificata quale stazione appaltante ai fini della realizzazione delle opere pubbliche connesse ai giochi olimpici invernali del 2006 e ne vengono ridefinite struttura e composizione. Il provvedimento interviene inoltre sulle norme di procedura applicabili ai relativi appalti.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni (n. 113)

(Osservazioni alla 8^a Commissione)

Su proposta del relatore MALAN la Sottocommissione conviene di esprimersi non ostativamente.

(1197) *PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia*, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento. Rinvitato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002

(Parere su emendamenti alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN ricorda che lo scorso 30 maggio la Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo e riferisce sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

89^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16,20.

(1490) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 7^a. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del decreto-legge concernente disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento sembra avere carattere meramente ordinamentale e, quindi, non si hanno osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1520) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 97 del 2002, in

materia di ospitalità e protezione di taluni palestinesi, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento non è stato corredato di relazione tecnica in considerazione della natura riservata che rivestono le spese previste per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. Non risultando pertanto possibile effettuare una verifica della quantificazione degli oneri connessi al piano di protezione, la norma di copertura è stata modificata dalla Camera dei deputati e sembra riconfigurata come un'autorizzazione massima di spesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, su proposta del relatore parere di nulla osta.

(1308) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte favorevole, con osservazioni)

Il relatore CURTO fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Repubblica d'Islanda. Per quanto di competenza, osserva che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dal provvedimento (relativamente agli scambi di esperti e docenti, alla concessione di borse di studio, al contributo per le mostre, alla realizzazione di eventi culturali e iniziative di collaborazione scientifica e per lo sviluppo della conoscenza della lingua italiana in Islanda) sono esplicitamente indicate nella sola relazione tecnica, e non anche nel testo, e che nella medesima relazione si afferma che tali ipotesi costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento stesso. A tale proposito, segnala che, con riferimento agli oneri connessi con l'attuazione dell'articolo 2, comma 6, dell'Accordo (ed in particolare per quanto riguarda le spese relative al viaggio di un bibliotecario islandese) risulterebbero computati costi non per una, ma per due persone.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO comunica di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del disegno di legge in titolo. Con riferimento alle osservazioni for-

multate dal relatore, fa presente che gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono quelli indicati in via analitica nella relazione tecnica. Per quanto riguarda gli oneri previsti all'articolo 2, comma 6, dell'accordo relativi allo scambio di esperti fra i rispettivi Paesi rileva che risultano esattamente computati in relazione alla richiesta formulata dal Ministero degli affari esteri, a seguito delle intese raggiunte in materia con la controparte. Segnala, infine, che gli oneri autorizzati dal provvedimento sono da considerare quale limite massimo entro il quale potranno essere attuate le iniziative previste dall'accordo.

Sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la Sottocommissione approva la seguente proposta di parere formulata dal relatore CURTO: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, all'articolo 3, la cifra: "173.000" venga sostituita dall'altra: "171.359" e nel presupposto che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dal provvedimento (relativamente agli scambi di esperti e docenti, alla concessione di borse di studio, al contributo per le mostre, alla realizzazione di eventi culturali e di iniziative di collaborazione scientifica e per lo sviluppo della conoscenza della lingua italiana in Islanda) costituiscano riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento stesso».

(1400) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento, nella cui relazione introduttiva si afferma che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, riproduce disposizioni di analoghi precedenti accordi sulle cui ratifiche la Commissione si è pronunciata favorevolmente. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(699-bis) Modifica dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente spese connesse con interventi militari all'estero, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2001, del comma 2 dell'articolo 35 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORO segnala che si tratta del disegno di legge in materia di spese connesse con interventi militari all'estero. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento è risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 2 dell'articolo 35 del disegno di legge finanziaria per il 2002. A tale riguardo, rammenta che, nel rendere il parere ai sensi del citato articolo 126, la Commissione aveva espresso avviso contrario all'inserimento dell'articolo 35, comma 2, nel disegno di legge finanziaria, in quanto ad esso non era attribuito alcun effetto finanziario. In considerazione del carattere ordinamentale del provvedimento, non ha pertanto, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

La Sottocommissione, su proposta del RELATORE, esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge recante modifiche ed integrazioni alla legge recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006». Per quanto di competenza, segnala che nella relazione di accompagnamento è previsto che «le maggiori spese derivanti dagli articoli 5, 7 e 8 trovano adeguata copertura nelle risorse assegnate all'Agenzia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici «dall'articolo 10 della stessa legge n. 285 del 2000». Posto che gli articoli 5, 7 e 8 sono volti ad elevare il numero di componenti dell'Agenzia e che l'articolo 10 del disegno di legge in esame riduce la percentuale dell'importo complessivo dei lavori destinata al finanziamento delle funzioni dell'Agenzia stessa, occorre valutare l'opportunità di chiedere la predisposizione di una relazione tecnica che comprovi la copertura finanziaria dei maggiori oneri connessi agli articoli suddetti. Occorre, inoltre, acquisire indicazioni in merito alla formulazione dell'articolo 14 e del comma 2 dell'articolo 16 concernenti il reperimento delle risorse, rispettivamente, per il funzionamento dell'Agenzia nella gestione transitoria, nonché per il finanziamento dei piani stralcio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva che sarebbe opportuno un rinvio, al fine di consentire al Governo ulteriori approfondimenti con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 112)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, facendo presente che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni, in quanto l'importo di tali contributi (pari a euro 27.353.221) corrisponde a quanto indicato nella tabella C della legge finanziaria da ultimo approvata, nonché a quanto stanziato nel bilancio a legislazione vigente.

La Sottocommissione, su proposta del RELATORE, esprime quindi parere di nulla osta.

(1197) PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1 del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002.

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere favorevole sugli emendamenti)

Il relatore CURTO fa presente che si tratta del provvedimento che istituisce una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia e dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che all'articolo 1 sembrerebbe opportuno indicare la decorrenza e la durata della Commissione in questione, anche in relazione alla necessaria corrispondenza con la clausola di copertura di cui al successivo articolo 2, comma 3. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 2, osserva che l'assegnazione di personale in posizione di fuori ruolo potrebbe determinare vacanze di organico nell'amministrazione di provenienza. Per quanto concerne la norma di copertura finanziaria, osserva che essa appare opportunamente configurata come tetto di spesa, ma sembrerebbe necessario correlarla con la decorrenza della Commissione e prevedere che – acquisita conferma della sussistenza e della disponibilità delle risorse del Fondo per le politiche sociali – venga corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C dell'ultima legge finanziaria. Inoltre, occorre valutare se non sia opportuno esplicitare che nelle spese di funzionamento debbano essere comprese anche quelle relative al personale di segreteria (relativamente agli eventuali maggiori trattamenti economici accessori) di cui al comma 1 dell'articolo 2 e quelle

relative agli esperti ed alla effettuazione di studi e ricerche (articolo 2, comma 2).

Non rileva osservazioni sugli emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 2.4 che sopprime il riferimento al personale fuori ruolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si esprime in senso conforme alle osservazioni formulate dal relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che: all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «È istituita,» vengano inserite le altre: «a decorrere dal 1° gennaio 2003»; all'articolo 2, comma 1, vengano soppresse le parole: «o di fuori ruolo» e il comma 3 venga sostituito dal seguente: «3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi compreso quello connesso con il personale di segreteria di cui al comma 1 e quello relativo al comma 2, determinato nella misura massima di 130.000 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come da ultimo determinata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

La Sottocommissione esprime, infine, su proposta del RELATORE, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2002

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione

(1501) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'automobile: audizione dei rappresentanti delle Regioni.

COMMISSIONI 2^a e 7^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni (1490).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.
- II. Comunicazioni del Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione sui relativi indirizzi programmatici.

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dei disegni di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi (1520) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1099) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073)

- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Modifica dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente spese connesse con interventi militari all'estero (699-bis) (*Risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2001, del comma 2 dell'articolo 35 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
 - PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento (1287).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e finanze (n. 108).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
- PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DEL TURCO ed altri. – Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello

Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato (1506) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).

- RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali (1508).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale (1463).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema dell'Addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 109).

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni (n. 113).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca (1473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana (1436).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (n. 104).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

- Schema di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 112).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi sui contenuti del Piano nazionale d'azione per l'occupazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).

- CORTIANA ed altri.- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione (1251).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (1197) (*Fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra – L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
 - GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398)
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).

VII. Esame dei disegni di legge:

- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
 - BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia (636).
 - e delle petizioni nn. 89 e 350 ad esso attinenti.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione dell'Assessore alle politiche per il territorio della regione Veneto, del Direttore generale del servizio per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche e del Direttore generale del servizio per la tutela delle acque interne presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Presidente del comitato italiano per il contratto mondiale sull'acqua e del Commissario per l'emergenza idrica della regione Basilicata.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione (1501) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, commi 1 e 2, del Regolamento, in merito agli adempimenti connessi alla attuazione del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale, ratificato con la legge 12 luglio 1999, n. 232.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione (A.S. 1501).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DEL TURCO. – Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato (A.S. 1506).

- RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali (A.S. 1508).

III. Esame congiunto dei disegni di legge costituzionale:

- CADDEO ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna (A.S. 581).
 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione dell'Assemblea Costituente sarda (A.S. 619 e A.C. 1521).
 - COSSIGA. – Nuovo statuto della regione autonoma della Sardegna e cambiamento di denominazione della stessa in «Comunità Autonoma di Sardegna» (A.S. 1360).
 - ANEDDA ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna (A.C. 1458).
 - CABRAS ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna (A.C. 1459).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa: audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP, dottor Giancarlo Fontanelli.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 26 giugno 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI, sulla gestione informatica da parte della Società SO.GE.I S.p.A., con particolare riferimento alle prospettive relative alle autonomie locali.
